



VENETO PROGETTI



PI 2014 COMUNE DI CASIER

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Regolamento Edilizio

marzo 2014



COMUNE DI CASIER
Piazza L. Da Vinci, 16 - Dosson di Casier (TV)

ADOZIONE
D.C.C. n. __ del __.__.____
APPROVAZIONE
D.C.C. n. __ del __.__.____

Il Sindaco
dott.ssa Daniela MARZULLO

Il Segretario
dott. Pier Paolo CARTISANO

Settore Uso e Assetto Territorio
architetto Paola BANDOLI

GRUPPO DI LAVORO

Progettazione urbanistica
Raffaele GEROMETTA, urbanista

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
Comune di Casier

INDICE

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
TITOLO 1° - NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO	3
Art. 1 - Contenuti, limiti e validità.....	3
Art. 2 - Responsabilità dei committenti, dei progettisti, dei direttori dei lavori, degli esecutori dei lavori, dei collaudatori e loro legittimazione professionale.....	4
Art. 3 - Elaborati tecnico/progettuali e modulistica	5
TITOLO 2° - PROCEDIMENTI DI COMPETENZA COMUNALE	6
Art. 4 - Parere preventivo	6
Art. 5 - Norme per la presentazione dei progetti	7
Art. 6 - Conferenza di servizi.....	8
Art. 7 - Misure preventive e protettive per manutenzioni in quota	9
Art. 8 - Autorizzazione per installazione mezzi pubblicitari	11
Art. 9 - Permisso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione afferenti ai Piani urbanistici attuativi (PUA).....	14
Art. 10 - Modalità di esposizione e contenuti del cartello di cantiere (evidenza degli atti).....	15
Art. 11 - Varianti, voltura e decadenza degli atti abilitativi.....	16
TITOLO 3° - COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA	17
Art. 12 - Commissione edilizia integrata (CEI)	17
TITOLO 4° - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE	19
Art. 13 - Punti di linea e di livello	19
Art. 14 - Inizio ed ultimazione dei lavori	20
Art. 15 - Occupazione e manomissioni di suolo e sottosuolo pubblico	21
Art. 16 - Forme di controllo: vigilanza delle attività edilizie ed urbanistiche e sospensione dei lavori	22
Art. 17 - Annullamento del permesso di costruire.....	23
Art. 18 - Poteri e intervento sostitutivo.....	24
TITOLO 5° - USO DEI FABBRICATI E DEI MANUFATTI	25
Art. 19 - Agibilità.....	25
Art. 20 - Numeri civici	26
Art. 21 - Autorizzazione allo scarico per edifici a destinazione d'uso residenziale	27
Art. 22 - Autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) per insediamenti produttivi	29
CAPITOLO II - NORME RELATIVE ALLA EDIFICAZIONE	30
TITOLO 1° - CARATTERISTICHE EDILIZIE	30
Art. 23 - Cortili, Lastrici solari e Cavedi.....	30
Art. 24 - Elementi di arredo da giardino, pergolati, tende e cassette per attrezzi.....	31
TITOLO 2° - ASPETTO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI	33
Art. 25 - Decoro degli edifici.....	33
Art. 26 - Decoro degli spazi	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 27 - Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico.....	36
Art. 28 - Mitigazione ambientale.....	37
TITOLO 3° - PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE	39
Art. 29 - Rinvenimenti di carattere archeologico o storico-artistico.....	39
CAPITOLO III - NORME IGIENICO-SANITARIE	40
TITOLO 1° - PRESCRIZIONI IGIENICO-COSTRUTTIVE	40
Art. 30 - Igiene del suolo e sottosuolo	40
Art. 31 - Impianti.....	41
Art. 32 - Protezione dall'umidità	43
Art. 33 - Isolamento.....	44
TITOLO 2° - RIFIUTI GASSOSI, LIQUIDI, SOLIDI	45
Art. 34 - Fumi, polveri ed esalazioni	45
TITOLO 3° - REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI	46
Art. 35 - Locali abitabili	46
Art. 36 - Locali con specifiche destinazioni non residenziali	49
Art. 37 - Locali non abitabili	51
Art. 38 - Scale, ringhiere, parapetti ed ascensori	52
CAPITOLO IV - STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI	53
TITOLO 1° - NORME DI BUONA COSTRUZIONE	53
Art. 39 - Stabilità delle costruzioni	53
Art. 40 - Opere provvisoriale	54
CAPITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	56

TITOLO 1° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	56
Art. 41 - Autorizzazioni e concessioni in data anteriore all'entrata in vigore del presente Regolamento	56
Art. 42 - Misure di salvaguardia	57
TITOLO 2° - DISPOSIZIONI FINALI	58
Art. 43 - Entrata in vigore.....	58
Art. 44 - Deroghe	59
Art. 45 - Oneri e aspetti contributivi	60
Art. 46 - Nuove disposizioni legislative	61
ALLEGATO A - ABBREVIAZIONI	62
ALLEGATO B - GLOSSARIO	63
ALLEGATO C - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI	67
ALLEGATO D - LINEE GUIDA PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE	71
TITOLO 1° - EFFICIENZA ENERGETICA	72
Art. 1 - Certificazione energetica degli edifici	72
TITOLO 2° - CONTESTO LOCALE	74
Art. 2 - Orientamento e schermatura degli edifici	74
Art. 3 - Materiali ecosostenibili	76
Art. 4 - Tutela dall'amianto.....	77
TITOLO 3° - COMFORT TERMICO E ACUSTICO	78
Art. 5 - Isolamento termico dell'involucro degli edifici	78
Art. 6 - Tetti verdi	80
Art. 7 - Prestazione dei serramenti	81
Art. 8 - Isolamento acustico	82
TITOLO 4° - RISORSE IDRICHE	83
Art. 9 - Recupero delle acque meteoriche.....	83
Art. 10 - Contenimento consumi idrici.....	84
TITOLO 5° - FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI	85
Art. 11 - Integrazione delle fonti rinnovabili di energia	85
Art. 12 - Impianti solari termici e impianti fotovoltaici.....	86
Art. 13 - Biomassa.....	87
Art. 14 - Geotermia e micro-cogenerazione.....	88
Art. 15 - Pensiline e tettoie solari o fotovoltaiche	89
Art. 16 - Serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori.....	90

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO 1° - NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Contenuti, limiti e validità

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., artt. 2 e 4 "Regolamenti edilizi comunali"
- D.P.R. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 3

Oggetto, definizione

1. Il Regolamento edilizio (di seguito RE) ha natura di fonte normativa secondaria e rientra nell'autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa del Comune ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 267/2000.
2. Il RE è finalizzato a garantire la realizzazione di un ambiente edificato e urbano di pregio, sia sotto il profilo tecnico-estetico, sia sotto il profilo igienico- sanitario, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
3. Il RE è uno strumento:
 - connotato tecnicamente, in quanto disciplina il rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità delle costruzioni;
 - complementare al PRC poiché definisce le specifiche tecniche con le quali concretizzarne le previsioni;
 - finalizzato a disciplinare la composizione ed il funzionamento della Commissione Edilizia oltre che i procedimenti per la presentazione dei progetti e la verifica e controllo degli interventi edilizi.

Documentazione, elaborati

4. Il RE è costituito dal presente corpus normativo articolato in parti riguardanti:
 - riferimenti normativi, regolamentari, tecnici;
 - oggetto, definizione;
 - documentazione, elaborati;
 - prescrizioni e direttive.
5. Il RE contiene alcuni Allegati inerenti:
 - A) le abbreviazioni;
 - B) il glossario;
 - C) le disposizioni legislative;
 - D) le linee guida per l'edilizia sostenibile.

Art. 2 - Responsabilità dei committenti, dei progettisti, dei direttori dei lavori, degli esecutori dei lavori, dei collaudatori e loro legittimazione professionale**Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici**

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., artt. 48 “Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive” e 76 “Norme penali”
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 20, comma 13 e art. 23, comma 6
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., art. 19 “Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA”
- Legge 12 luglio 2011, n. 106 e s.m.i., art. 5 “Costruzioni private”

Oggetto, definizione

1. Le Norme del presente RE vincolano il committente, il progettista, il direttore dei lavori, l'esecutore dei lavori, il collaudatore, in quanto interessati alla esecuzione dei lavori, indipendentemente dal tipo di istanza, comunicazione, denuncia o segnalazione presentata.
2. L'osservanza del RE, peraltro, non limita la responsabilità verso la Pubblica Amministrazione e i terzi, dei soggetti di cui al primo comma, per l'eventuale violazione di norme poste da altre fonti, nei termini stabiliti dalle leggi e disposizioni vigenti.

Prescrizioni e direttive

3. I progettisti, i direttori dei lavori, i professionisti incaricati del collaudo di opere o impianti devono essere iscritti, nell'ambito delle rispettive competenze, agli Ordini e Collegi Professionali.
4. Il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia (di seguito SUE) e il Sindaco possono deferire alla competente autorità giudiziaria e/o ai rispettivi Ordini e Collegi Professionali per i provvedimenti di competenza, coloro che, sia nella veste di progettisti, che di direttori dei lavori o collaudatori addetti ad uno qualsiasi dei controlli previsti, o per opera diretta o per negligenza od omissione, dichiarino dati non conformi alla realtà od operino in difformità dalle norme vigenti o dal progetto approvato.

Art. 3 - Elaborati tecnico/progettuali e modulistica

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., artt. 5, 6, 20, 23, 25

Oggetto, definizione

1. Modulistica ed elaborati tecnico/progettuali da allegare alle pratiche edilizie.

Prescrizioni e direttive

2. Le istanze e tutte le altre comunicazioni, denunce e segnalazioni comunque denominate, relative a procedimenti edilizi, vanno formulate sui moduli appositamente predisposti dall'ufficio tecnico comunale (di seguito UTC) e disponibili sul sito Internet del Comune, compilate in ogni loro parte e sottoscritte, pena improcedibilità, ed infine trasmesse al SUE del Comune.
3. Alle istanze, comunicazioni, denunce e segnalazioni comunque denominate, devono essere allegati le dichiarazioni e gli elaborati tecnico/progettuali minimi indicati nel presente RE e nella modulistica predisposta, nonché l'attestazione di avvenuto versamento di tasse, diritti e contributi nei termini stabiliti dalle leggi e disposizioni vigenti.

BOZZA

TITOLO 2° - PROCEDIMENTI DI COMPETENZA COMUNALE

Art. 4 - Parere preventivo

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Il privato interessato alla realizzazione di:
 - un progetto complesso;
 - o che presenti particolari problemi di inserimento edilizio, urbanistico o paesaggistico;
 - o che richieda la valutazione congiunta di problematiche di competenza di diversi Settori/Servizi; può chiedere al SUE un parere preventivo.

Documentazione, elaborati

2. Ai fini dell'acquisizione del Parere preventivo, il privato trasmette al SUE apposita istanza cui sono allegati studi preliminari, elaborati tecnico/progettuali, plastici, schizzi ed una relazione tecnica, idonei ad inquadrare l'opera nel contesto urbanistico ed ambientale, proponendo le possibili soluzioni progettuali, i materiali utilizzati e l'inserimento finale.

Prescrizioni e direttive

3. Il Parere preventivo conterrà:
 - le questioni tecniche e progettuali affrontate, in relazione ai contenuti dell'istanza;
 - le valutazioni espresse;
 - le prescrizioni particolari alle quali la successiva progettazione dovrà fare riferimento;
 - gli elaborati tecnico/progettuali che, oltre a quelli definiti dal presente RE come obbligatori, devono essere presentati per rispondere alle questioni tecniche sopra indicate.
4. Il parere espresso sul progetto presentato è di massima e non è vincolante ai fini dell'esame del progetto definitivo, ma qualora il richiedente si sia adeguato alle indicazioni fornite in sede di valutazione preventiva, dovranno essere specificamente indicati i motivi di un'eventuale determinazione difforme sul progetto definitivo.

Art. 5 - Norme per la presentazione dei progetti

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Ad ogni istanza, comunicazione, denuncia e segnalazione comunque denominata, deve essere allegata la documentazione indicata nella apposita modulistica predisposta dall'UTC e disponibile sul sito Internet del Comune.

Documentazione, elaborati

2. Gli elaborati di progetto debbono essere redatti in modo chiaro ed esauriente, tanto da poter facilmente individuare tutte le opere che si intendono eseguire; qualora le rappresentazioni grafiche non possano essere sufficientemente esemplificative occorrerà integrare la documentazione con dettagliate relazioni tecnico esecutive. Tutta la documentazione dovrà essere redatta in formato riconducibile a quello UNI.

BOZZA

Art. 6 - Conferenza di servizi

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., artt. 14 e segg.
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., artt. 5, 20, 23

Oggetto, definizione

1. Qualora, in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti un titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti, il SUE può indire una Conferenza di servizi (di seguito CdS).
2. La CdS è un procedimento nel quale si inseriscono valutazioni, pareri, determinazioni proprie di diverse Amministrazioni, preposte alla cura di differenti interessi pubblici, all'evidente scopo di snellire i tempi e le scansioni della procedura al fine di concentrarne l'esito in un unico provvedimento.
3. La CdS trova il proprio senso nella partecipazione integrata di tutti i componenti necessari in tutte le fasi dei propri lavori, fino al provvedimento finale, di spettanza dell'amministrazione che ha indetto la CdS e ne ha assunto la conduzione, alla quale è rimessa la responsabilità di rendere la decisione finale derivante dalla valutazione collegiale.
4. L'istituto della CdS assume, nell'intento della semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, la funzione di coordinamento e mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante il contestuale confronto degli interessi dei soggetti che li rappresentano, l'interesse pubblico primario e prevalente.
5. Il fine dell'attività procedimentale è quello di rendere possibile l'interazione delle valutazioni proprie delle diverse amministrazioni, alle quali è dato, nei lavori della CdS, di prendere in considerazione, nell'esprimersi per quanto di propria competenza, delle considerazioni svolte dalle altre pubbliche amministrazioni, portatrici dei diversi interessi pubblici parimenti rilevanti nella valutazione globale dell'intervento proposto, e destinate a confluire nell'esito finale.

Prescrizioni e direttive

6. Il SUE può acquisire mediante CdS gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
7. La CdS può essere convocata anche su richiesta del privato quando la sua attività è subordinata all'acquisizione di atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche.
8. L'istituto della CdS è disciplinato dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo e in materia edilizia.

Art. 7 - Misure preventive e protettive per manutenzioni in quota**Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici**

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., artt. 5, 6, 20, 23, 25
- L.R. 27 giugno 1985 n. 61 e s.m.i., art. 79 bis
- D.G.R.V. 22 settembre 2009, n. 2774
- D.G.R.V. 31 gennaio 2012, n. 97

Oggetto, definizione

1. Modulistica ed elaborati tecnico/progettuali da allegare alle pratiche edilizie anche al fine del rilascio del certificato di agibilità dei fabbricati

Documentazione, elaborati

2. Documentazione progettuale: i sistemi di prevenzione dovranno essere redatti dal progettista abilitato con tavola grafica in scala appropriata, di norma 1:100 indicante, fra l'altro, i percorsi e i sistemi di accesso alla copertura, con i criteri previsti dell'allegato alla D.G.R.V. 2774 del 22/09/2009; tali grafici saranno integrati con idonea relazione tecnica.

3. A lavori ultimati, l'impresa/installatore produce la seguente documentazione:
 - dichiarazione di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;
 - certificazioni del produttore sulle caratteristiche tecniche dei materiali e componenti utilizzati;
 - dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto previsto in sede progettuale.

Al personale incaricato dell'esecuzione dei lavori successivi (impresa o lavoratore autonomo), devono essere fornite da parte del committente/amministratore le informazioni scritte sulle misure tecniche predisposte e le istruzioni per un loro corretto utilizzo. Ciò al fine di eseguire i lavori commissionati tenuto conto delle caratteristiche dell'opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati e delle eventuali misure di sicurezza aggiuntive necessarie. Tali informazioni devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall'interno dell'edificio medesimo e non esistano dispositivi fissi per accedervi.

Prescrizioni e direttive

4. Ai fini della prevenzione dei rischi d'infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o gli interventi che prevedono il rifacimento del tetto su edifici esistenti, qualora siano soggetti al rilascio di permesso di costruire, comunicazione, denuncia o segnalazione, devono prevedere, nella documentazione allegata, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
5. Per le finalità di cui al comma 1, dovranno essere rispettate le modalità esecutive previste dalle normative vigenti.
6. La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire o impedisce l'utile decorso del termine per l'efficacia della comunicazione, denuncia o segnalazione.
7. Il comune potrà procedere ad effettuare adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure prima del rilascio del certificato di agibilità come previsto dalle D.G.R.V. sopra richiamate.
8. L'installazione di impianti a recupero energetico in copertura (solari termici, fotovoltaici, eolici) soggetti a sola comunicazione preventiva, come previsto nell'art. 3 nel D. Lgs n. 115/2008 e s.m.i., dovranno essere corredati da idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. La comunicazione preventiva all'installazione dovrà essere integrata con la documentazione progettuale sopra indicata.
9. Modalità operative: Il progettista può asseverare la conformità del progetto alla suddetta norma se le misure protettive e preventive progettate sono pienamente aderenti alle istruzioni tecniche definite a livello regionale. In tale caso l'amministrazione comunale, verificata la completezza della

documentazione allegata al progetto, non compie valutazioni tecnico-discrezionali sul rispetto della suddetta norma di sicurezza.

10. Diversamente, nei casi in cui (a causa di particolari vincoli costruttivi derivanti da norme urbanistico - edilizie o di tutela del patrimonio storico e paesaggistico, o di impedimenti tecnici che non consentono l'adozione di misure fisse di prevenzione e protezione) siano stati progettati sistemi alternativi a quelli delineati nelle istruzioni tecniche regionali, la verifica tecnico-discrezionale di conformità dei sistemi adottati alla normativa di sicurezza e della loro efficacia nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni è compiuta dall'ALSS in sede di espressione del parere sanitario rilasciato su richiesta dell'interessato.
11. Conteggio volumetrico: eventuali percorsi interni, utili ai fini dell'accesso in sicurezza alla copertura, sono conteggiati come volumi tecnici per una dimensione massima prevista dai punti A) e B) dell'allegato alla D.G.R.V. 2774 del 22/09/2009 (h max=1,80 e larghezza max 0,70).

BOZZA

Art. 8 - Autorizzazione per installazione mezzi pubblicitari

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 23 e s.m.i.
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.
- D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.
- Regolamento Comunale sull'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni

Oggetto, definizione

1. L'installazione di mezzi pubblicitari costituisce un intervento che, pur rientrando tra le azioni di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, non rientra tra gli interventi afferenti l'attività edilizia e subordinati a Permesso di costruire così come elencati nell'art. 10 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
2. Fino alla approvazione di un Regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari su aree pubbliche o di uso pubblico e su aree private, che preveda la redazione di apposita istanza e l'emissione di apposito provvedimento autorizzativo, a fronte di un'istanza per l'installazione di mezzi pubblicitari a carattere permanente viene rilasciata una Autorizzazione non edilizia ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo codice della strada". L'iter di approvazione e rilascio delle Autorizzazioni già richiamate per installazioni di mezzi pubblicitari da posizionare all'interno dei Centri Abitati, è lo stesso che viene seguito per il rilascio di un qualsivoglia provvedimento autorizzativo.
3. Ai fini della regolamentazione della installazione dei mezzi pubblicitari si richiamano le seguenti definizioni:
 - a) Insegna di Esercizio
Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
 - b) Preinsegna
Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
 - c) Sorgente luminosa
Qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
 - d) Cartello
Manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
 - e) Striscione, locandina e stendardo
Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
 - f) Segno orizzontale reclamistico
Riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
 - g) Impianto pubblicitario di servizio
Qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

- h) Impianto di pubblicità o propaganda
Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
4. Ai soli fini delle norme del presente articolo, non si considerano mezzi pubblicitari i cartelli aventi dimensioni massime pari al formato A3 (cm 42 x cm 29,7) collocati in aderenza a fabbricati, le vetrofanie e le insegne istituzionali.

Documentazione, elaborati

5. Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione, il privato trasmette al SUE apposita istanza in carta legale o resa legale cui deve essere allegata la documentazione indicata nella apposita modulistica predisposta dall'UTC e disponibile sul sito Internet del Comune, in particolare accompagnata da:
- a) indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del Codice Fiscale o partita IVA del richiedente;
 - b) indirizzo esatto del luogo ove si intende installare il mezzo pubblicitario ed indicazione dei riferimenti catastali. Nel caso di cartelli stradali dovrà essere fornita la chilometrica esatta in cui verrà posizionato;
 - c) n. 2 copie della planimetria in scala adeguata e comunque non inferiore a 1:2.000 con riportata la posizione esatta del mezzo pubblicitario, l'esatta denominazione della via o del luogo di esposizione, il numero degli impianti richiesti, le distanze rispetto a riferimenti fissi (intersezioni, segnaletica);
 - d) n. 2 copie del bozzetto contenente la descrizione dell'impianto, le misure di ingombro, i materiali utilizzati, le colorazioni e le caratteristiche salienti dell'insegna o del cartello da installare, oltre ad un prospetto del fronte dell'edificio su cui è eventualmente richiesta l'installazione;
 - e) n. 2 copie della documentazione fotografica, con indicazione su apposita planimetria dei con visuali, che illustri il punto di collocazione rispetto all'ambiente circostante;
 - f) se il mezzo pubblicitario deve essere installato lungo le strade o fronte spazi pubblici o aperti al pubblico transito dovrà essere prodotta, oltre alla planimetria di cui al punto c), anche una adeguata sezione stradale con evidenziata l'esatta posizione richiesta per l'insegna rispetto al limite degli spazi pubblici;
 - g) autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con la quale il richiedente attesti che il manufatto che intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e dell'azione del vento, in modo da garantirne la stabilità;
 - h) autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici ai sensi dell' art. 21 e 49 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. per installazione mezzi pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali o in prossimità di essi.
6. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. o nell'ambito del Parco Naturale Regionale del fiume Sile, dovrà essere preventivamente presentata apposita istanza di autorizzazione paesaggistica.

Prescrizioni e direttive

7. Ogni mezzo pubblicitario, cartello o insegna di esercizio:
- a) è soggetto ad autorizzazione con validità pari a tre anni e rinnovabile;
 - b) è soggetto a singola istanza ed autorizzazione, anche se riferito a ripetizioni di pubblicità;
 - c) è consentita la cessione del mezzo pubblicitario, a condizione che la voltura di intestazione venga corredata di documentazione fotografica e della precedente autorizzazione;
 - d) ad ogni cartello o mezzo pubblicitario deve essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi ed indelebili, i seguenti dati:
 - amministrazione rilasciante;
 - soggetto titolare;
 - numero dell'autorizzazione;

- progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - data di scadenza.
- Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile. La targhetta o la scritta devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati;
- e) qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario, dovrà presentare nuova istanza di autorizzazione, allegando il bozzetto del nuovo messaggio e copia dell'autorizzazione precedente;
 - f) il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 (registro delle autorizzazioni) e 10 (rapporti al Ministero sulla densità pubblicitaria) del D.P.R. 16.12.92 n. 495 e s.m.i.
8. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
- verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.
9. Per l'installazione di mezzi pubblicitari si prescrive quanto segue:
- lungo le strade non comunali ed al di fuori dei Centri Abitati, dovrà essere presentata istanza di Autorizzazione direttamente all'ente proprietario o gestore della strada, nei modi e termini previsti dall'art. 53 del Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16/12/92 n. 495).
 - all'interno della perimetrazione del Centro Abitato, sarà l'Amministrazione Comunale a chiedere il nulla osta all'ente proprietario della strada, prima dell'emissione dell'autorizzazione di competenza.
10. Il titolare dell'Autorizzazione, a partire dalla data di validità del provvedimento rilasciato, è tenuto ad effettuare il pagamento dell'imposta di pubblicità come previsto dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i. e dal Regolamento Comunale sull'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni vigente.
11. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente articolo, si rinvia alla normativa generale: Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 23 e s.m.i.) e suo Regolamento di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.) e al Regolamento della Provincia di Treviso per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali.

Art. 9 - Permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione afferenti ai Piani urbanistici attuativi (PUA)**Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici**

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, comma 1, lett. e.2) e artt. 16 e 17
- L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i., artt. 19 e 20

Oggetto, definizione

1. La realizzazione di interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune è subordinata al rilascio di apposito permesso di costruire sul progetto esecutivo.

Documentazione, elaborati

2. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni afferenti al PUA approvato e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare.
3. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del PUA approvato. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti, salve diverse motivate determinazioni:
 - relazione tecnica generale;
 - relazioni specialistiche;
 - elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
 - calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
 - piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
 - computo metrico estimativo e quadro economico;
 - cronoprogramma;
 - elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
 - piano particellare di esproprio.

Prescrizioni e direttive

4. Il Permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione afferenti ai PUA viene trasmesso al SUE dopo l'approvazione del PUA e la sottoscrizione della convenzione urbanistica per l'attuazione del PUA stesso.
5. Per il rilascio del permesso di costruire non è dovuto il contributo di costruzione.
6. I tempi e le modalità per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, per il collaudo e la manutenzione delle opere, nonché per la loro cessione o per la costituzione del vincolo di destinazione d'uso pubblico, sono disciplinati dalla convenzione urbanistica.

Art. 10 - Modalità di esposizione e contenuti del cartello di cantiere (evidenza degli atti)**Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici**

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Oggetto, definizione

1. L'esecuzione di ogni intervento comportante trasformazione edilizia nel territorio implica il risalto dei relativi atti (provvedimenti abilitativi, comunicazione, denuncia o segnalazione comunque denominati). L'evidenza di tali atti si concretizza con la disponibilità in cantiere di copia della stessa documentazione depositata al SUE e con la collocazione del cartello di cantiere.

Documentazione, elaborati

2. Copia della documentazione relativa alla pratica edilizia depositata al SUE, dei provvedimenti abilitativi, comunicazione, denuncia o segnalazione comunque denominati, completi della documentazione tecnico/progettuale allegata, timbrata e firmata dal Responsabile del SUE quando previsto, deve essere disponibile in cantiere ed essere esibita agli agenti e funzionari preposti al controllo.
3. In ogni cantiere edilizio deve essere collocato all'esterno, in posizione ben visibile dalla pubblica via, un cartello delle dimensioni non inferiori a m 1,00 x 0,50, nel quale devono essere indicati con caratteri indelebili e ben leggibili:
 - l'oggetto dell'intervento e la destinazione d'uso;
 - il titolare e gli estremi dell'atto abilitativo/comunicazione/denuncia/segnalazione;
 - il nominativo del progettista dell'opera;
 - il nominativo del progettista delle opere strutturali (qualora obbligatorio);
 - il nominativo del progettista degli impianti (qualora obbligatorio);
 - il nominativo del direttore dei lavori, specificando se trattasi di opere in economia;
 - il nominativo dei direttori dei lavori delle strutture e degli impianti se oggetto di specifico incarico (qualora obbligatori);
 - il nominativo dell'esecutore dei lavori, specificando se trattasi di lavori in economia;
 - il nominativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (qualora obbligatorio);
 - il nominativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (qualora obbligatorio);
 - la data di inizio dei lavori.

Funzioni/attività di competenza comunale

4. È facoltà del Responsabile del SUE far eseguire accertamenti e sopralluoghi anche senza il contraddittorio della parte interessata. I controlli possono in particolare essere eseguiti dalla Polizia Locale che può sanzionare la mancanza di cartello di cantiere.
5. In mancanza o carenza della documentazione e del cartello di cantiere di cui ai punti precedenti si applica, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 Euro

Prescrizioni e direttive

6. Nel caso di opere edilizie di particolare rilevanza e/o complessità il cartello di cantiere deve contenere le informazioni integrative atte ad identificare in modo chiaro i principali dati dell'opera e relativamente ai principali operatori responsabili della costruzione (permessi ed autorizzazioni specifiche, progettisti, direttori operativi dei lavori, direttori e responsabili di cantiere, imprese esecutrici, ecc.). In tal caso la tabella dovrà avere un'adeguata dimensione e visibilità.
7. Come previsto dalla specifica normativa sulla sicurezza dei cantieri, oltre alla citata documentazione relativa alla pratica edilizia depositata al SUE, dovrà essere custodita in cantiere tutta la documentazione prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
8. Il cartello di cantiere è esente dall'imposta di pubblicità.

Art. 11 - Varianti, voltura e decadenza degli atti abilitativi**Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici**

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.

Oggetto, definizione

1. La "variante" consiste nella modifica del progetto originario compiuta anteriormente all'inizio dei lavori o durante la fase di esecuzione dei lavori.
La "voltura" è il trasferimento di un titolo abilitativo ad altro soggetto.
La "decadenza" di un titolo abilitativo avviene nel caso di mancato inizio e di mancata ultimazione dei lavori entro i termini di legge.

Documentazione, elaborati

2. Variante: il privato può modificare anteriormente all'inizio dei lavori o in sede di esecuzione dei lavori il progetto previsto.
Nel caso di variazioni essenziali (modificazioni quantitative e qualitative apportate all'originario progetto, secondo quanto previsto dagli Artt. 31 e 32 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.), esse necessitano di preventivo e distinto atto abilitativo da richiedersi nei modi e con la procedura prevista per l'atto originario. Tutte le altre varianti, classificabili quindi come non essenziali, devono essere comunicate al SUE tramite apposita pratica edilizia.
La variante non modifica i termini di validità e di decadenza del titolo abilitativo originario.
Alle varianti si applicano le disposizioni in tema di contributo di costruzione, con eventuale conguaglio degli importi previsti dal titolo originario.
Il titolare deve presentare istanza di variante al SUE, corredata degli elaborati modificativi e comparativi di quelli originariamente approvati (evidenziando in giallo le opere in diminuzione ed in rosso le nuove realizzazioni), oltre che tutta la documentazione progettuale interessata dalle modifiche. La realizzazione degli interventi che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative.
3. Voltura: i titoli abilitativi sono trasferibili a nuovo proprietario del bene. Il trasferimento si intende operato automaticamente in favore del nuovo proprietario del bene, per effetto dell'atto pubblico, o altro titolo di trasferimento della proprietà.
La richiesta di voltura, in carta resa legale, accompagnata da copia dell'atto dell'intervenuta modifica al titolo di proprietà o ad altri titoli reali sul bene interessato dal titolo edilizio, unitamente all'attestazione del versamento dell'importo previsto per diritti di segreteria, deve essere effettuata entro 30 giorni dall'atto che ne ha determinato la variazione.
4. Decadenza: oltre che nei casi di mancato inizio e di mancata ultimazione entro i termini di legge, i titoli abilitativi decadono anche nel caso in cui entrino in vigore nuove disposizioni urbanistico-edilizie in contrasto con i provvedimenti rilasciati, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Le disposizioni urbanistico-edilizie che possono causare la decadenza del permesso di costruire sono quelle relative ai parametri urbanistici di cui alle NTO del PI, relative agli indici o parametri costruttivi, distanze e destinazioni d'uso.

Funzioni/attività di competenza comunale

5. Variante: è facoltà del Responsabile del SUE far eseguire accertamenti e sopralluoghi durante l'esecuzione dei lavori, anche in mancanza di contraddittorio della parte interessata, relativamente ad eventuali opere in variante.
6. Voltura: il mancato rispetto delle disposizioni e dei termini indicati per la richiesta di voltura comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del venditore.
7. Decadenza: la decadenza opera automaticamente, anche in mancanza di formale provvedimento del Responsabile del SUE, che ha mera natura dichiarativa.

TITOLO 3° - COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA

Art. 12 - Commissione edilizia integrata (CEI)

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- L.R. 27 giugno 1985, n. 61 e s.m.i., art. 113
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 4
- L.R. 23 aprile 2004, n. 11, art. 45-bis e seguenti e art. 45-nonies
- D.Lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 146 e 148

Oggetto, definizione

1. La Commissione edilizia integrata (CEI) è l'organo tecnico consultivo del Comune per gli interventi su immobili assoggettati a vincoli ambientali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. Al di fuori degli ambiti sottoposti a vincolo di tutela ambientale il Responsabile del SUE è tenuto ad acquisire il parere consultivo della CEI nel procedimento relativo alle seguenti opere o ai seguenti strumenti di pianificazione territoriale:
 - le nuove costruzioni residenziali di volumetria superiore a 1000 mc;
 - l'edificazione (tutta) in zona agricola;
 - gli interventi di ristrutturazione edilizia che interessano fabbricati cui il PI vigente attribuisce un grado di protezione ai sensi dell'art. 13 delle NTO;
 - l'aspetto compositivo e distributivo delle proposte di Piani Urbanistici Attuativi (PUA).La CEI potrà essere sentita, comunque, dal Responsabile del procedimento (RP) anche nei casi non previsti qualora sussistano particolari e specifiche motivazioni.
2. La Commissione edilizia integrata (CEI) prevista dalla L.R. 31 ottobre 1994, n. 63 "Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali" è composta da membri di diritto e da membri eletti dal Consiglio Comunale.
Sono membri di diritto:
 - il Responsabile del SUE, che funge da Presidente, o altro dipendente dello stesso ufficio suo delegato.Sono membri eletti dal Consiglio Comunale:
 - n. 3 componenti effettivi e n. 1 componente supplente, eletti tra le autocandidature pervenute all'Amministrazione a seguito di pubblicazione di apposito bando, scelti tra esperti in materie attinenti l'architettura, l'urbanistica, la tutela e la salvaguardia del territorio e i problemi giuridici, materie ambientali, paesaggistiche e artistico-monumentali. La qualifica di esperto deve essere comprovata da apposito curriculum attestante la competenza nelle materie di cui sopra. In ogni caso è garantita l'elezione di almeno un rappresentante delle minoranze.
3. I membri elettivi durano in carica quanto l'AC che li ha eletti, sono rieleggibili ed esercitano le loro funzioni in conformità a quanto stabilito dal D.L. 16/5/1994 n. 293, convertito in L. 444/1994 e s.m.i.. Non può essere eletto a far parte della CEI chi sia parente di primo o secondo grado, affine di primo grado, adottante o adottato di altro componente la Commissione.
4. Qualora uno dei membri elettivi risulti assente alle sedute della CEI per tre volte consecutive senza valida giustificazione, il Consiglio Comunale lo dichiara dimissionario e provvede alla sua sostituzione. Il Consiglio Comunale sostituisce altresì quei membri che per qualunque motivo non possono continuare a coprire l'incarico. I membri eletti in sostituzione restano in carica fino allo scadere del mandato dell'intera Commissione.
5. Spetta ai membri della CEI un gettone di presenza il cui ammontare è stabilito dal competente organo comunale.

Prescrizioni e direttive

6. La CEI si riunisce dietro convocazione del Presidente tramite il RP. L'avviso di convocazione è comunicato ai membri almeno quattro giorni prima di ogni seduta, salva, in caso di urgenza la convocazione telegrafica, almeno 4 ore prima. Per la validità delle riunioni, che avvengono in seduta privata, è necessaria la presenza del Presidente e di tre membri.

7. I pareri della CEI sono assunti a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente; per le validità del voto favorevole è necessaria la maggioranza semplice dei presenti, non è prevista l'astensione.
8. La CEI può:
 - sentire, qualora questi ne facciano domanda scritta al Presidente, o convocare, qualora ne ravvisi la opportunità, il progettista e/o i richiedenti del progetto edilizio;
 - effettuare sopralluoghi, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per una esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il suo parere.
9. Il Presidente ha facoltà di incaricare uno dei membri della Commissione a fungere da relatore su particolari progetti.
10. Alle sedute della commissione interviene un dipendente comunale con funzioni di Segretario e senza diritto di voto, altrimenti le funzioni di Segretario sono svolte dal Responsabile del SUE. Dei pareri espressi dalla CEI, il Segretario redige seduta stante un verbale che viene quindi sottoscritto dal Presidente, da un componente della CEI e dal Segretario verbalizzante.
11. Quando la Commissione sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato uno dei suoi membri questi, se presente, deve denunciare tale sua posizione, astenendosi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativi all'argomento stesso. Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale; i membri della Commissione sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori della medesima.
12. Quando il Responsabile del SUE, assuma una decisione difforme dal parere della CEI, dovrà darne adeguata motivazione nell'istruttoria della pratica edilizia ed, eventualmente, nel provvedimento finale.

TITOLO 4° - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

Art. 13 - Punti di linea e di livello

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. I punti fissi di linea e di livello (allineamenti e quote verticali), sono elementi di rilievo locale su cui basare l'esecuzione ed il controllo delle opere.

Prescrizioni e direttive

2. Il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività prima dell'effettivo inizio dei lavori può richiedere al SUE l'approvazione dei punti fissi di linea e di livello (allineamenti e quote verticali), che devono essere osservati scrupolosamente, particolarmente per ciò che riguarda la quota 0,00 (zero) di cui all'art. 6 delle NTO del PI.
3. L'UTC effettua il sopralluogo entro dieci giorni dalla domanda e redige, in contraddittorio con la parte, un verbale che richiama i grafici approvati.
4. Il verbale deve altresì essere firmato dal Direttore dei lavori e dall'Impresa esecutrice, che è tenuta fornire personale e mezzi d'opera necessari per tali operazioni.

Art. 14 - Inizio ed ultimazione dei lavori**Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici**

- Legge 5 novembre 1971, n. 1086
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Oggetto, definizione

1. Inizio lavori: realizzazione di opere relative ad un intervento edilizio oggetto di pratica edilizia. Ai soli fini della validità temporale del permesso di costruire, l'opera edilizia non può considerarsi iniziata qualora i lavori eseguiti, in rapporto all'entità dell'opera, consistano meramente in impianto di cantiere, esecuzione di scavi o sistemazione del terreno.
2. Ultimazione dei lavori: conclusione delle opere relative ad un intervento edilizio oggetto di pratica edilizia, compresi gli interventi di finitura necessari per il raggiungimento dei parametri di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell'edificio essenziali ai fini dell'effettivo utilizzo.

Documentazione, elaborati

3. Per gli interventi soggetti a Permesso di costruire, prima dell'inizio dei lavori il committente deve trasmettere al SUE la relativa comunicazione conformemente alla apposita modulistica predisposta dall'UTC e disponibile sul sito Internet del Comune, corredata degli specifici documenti previsti dalla normativa vigente.
4. Per gli interventi soggetti a DIA, è assunta come data di inizio lavori la data di efficacia della DIA ai sensi della normativa vigente.
5. Per gli interventi soggetti a CIA o SCIA è assunta come data di inizio lavori la data di deposito al SUE della CIA o della SCIA stesse.
6. Indipendentemente dalla pratica edilizia trasmessa al SUE, una volta ultimati i lavori il titolare l'interessato deve trasmettere al SUE la relativa comunicazione, conformemente alla modulistica predisposta dall'UTC e disponibile sul sito Internet del Comune, sottoscritta dal direttore dei lavori e dall'esecutore dei lavori e corredata degli specifici documenti previsti dalla normativa vigente. Successivamente alla comunicazione di fine lavori potrà essere trasmessa al SUE la Richiesta del certificato di agibilità, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Funzioni/attività di competenza comunale

7. È facoltà del Responsabile del SUE far eseguire accertamenti e sopralluoghi durante l'esecuzione dei lavori, in mancanza di contraddittorio della parte interessata.

Prescrizioni e direttive

8. Nel caso di opere di urbanizzazione, relative alla lottizzazione di aree, l'inizio e la conclusione dei lavori vanno comunicate al SUE, conformemente alle disposizioni contenute nella relativa convenzione. L'esecuzione delle opere di urbanizzazione è subordinata al rilascio di Permesso di costruire ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e.2) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e seguono le norme generali che governano questo procedimento. Le opere di urbanizzazione sono soggette a collaudo in luogo dell'agibilità, i cui tempi e modalità sono fissati dalla convenzione.
9. Qualora all'atto del rilascio del Permesso di costruire non siano stati indicati i nominativi del Direttore dei Lavori, dell'esecutore dei lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (qualora obbligatorio) ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, la loro designazione e la relativa accettazione e l'elezione di domicilio devono risultare dalla Comunicazione di inizio dei lavori.

Art. 15 - Occupazione e manomissioni di suolo e sottosuolo pubblico**Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici**

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
- Regolamento Comunale per l'occupazione del suolo pubblico

Oggetto, definizione

1. L'occupazione del suolo pubblico" si configura nel caso di esecuzione di opere per le quali, per esigenze di cantiere o per altri motivi ritenuti giustificabili, sia necessaria l'occupazione temporanea o permanente, o la manomissione di suolo o sottosuolo o spazio aereo pubblico.
2. L'occupazione del suolo pubblico" può essere temporanea o permanente.

Documentazione, elaborati

3. Nel caso di occupazione del suolo pubblico, l'interessato deve trasmettere apposita domanda formulata sui moduli appositamente predisposti dall'ufficio competente e ottenere la relativa preventiva autorizzazione. La domanda deve precisare:
 - lo scopo e l'ubicazione dell'intervento, con precisazione del confine tra proprietà pubblica e privata;
 - la durata presunta del cantiere;
 - le modalità operative;
 - l'intervento edilizio a cui è eventualmente associata;e deve contenere sufficienti indicazioni grafiche atte a localizzarla e descrivere l'intervento (planimetria e sezioni quotate, in scala adeguata).

Funzioni/attività di competenza comunale

4. Il Responsabile del SUE ha facoltà di far eseguire accertamenti e sopralluoghi di verifica sullo stato dell'occupazione ed eventuale manomissione del suolo pubblico, anche senza il contraddittorio della parte interessata.
5. Il Responsabile del SUE, in caso di inottemperanza alle prescrizioni dell'autorizzazione o dopo che siano trascorsi due mesi dall'interruzione dei lavori non causata da ragioni di forza maggiore, può revocare l'autorizzazione ed assegnare un termine congruo per il ripristino della situazione preesistente, provvedendovi d'ufficio e a spese dell'interessato nel caso di inadempienza.

Prescrizioni e direttive

6. Le modalità di occupazione e di esecuzione delle opere sono fissate nell'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico; in ogni caso i lavori devono essere condotti con le cautele necessarie a garantire la pubblica incolumità, operando in particolare secondo le normative vigenti in tema di sicurezza dei cantieri e del traffico.
7. L'occupazione del suolo pubblico comporta il pagamento di una tassa, il cui importo e le modalità di versamento vengono determinati da apposito Regolamento Comunale.
8. In caso di manomissione delle preesistenze, a garanzia del ripristino, il rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico può essere subordinata al versamento di una congrua cauzione o di una polizza fideiussoria che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni e i controlli dell'UTC. In caso di inadempienza si procede d'ufficio, a spese dell'interessato.

Art. 16 - Forme di controllo: vigilanza delle attività edilizie ed urbanistiche e sospensione dei lavori**Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici**

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 27

Oggetto, definizione

1. La vigilanza sulle attività edilizie ed urbanistiche consiste nel controllo eseguito da parte dell'amministrazione comunale per assicurare la rispondenza delle opere alle norme di legge, del presente RE ed alle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo, in ogni fase della costruzione e, nei casi previsti dalle normative vigenti, anche dopo il rilascio del certificato di agibilità.

Funzioni/attività di competenza comunale

2. Per esercitare la vigilanza sul territorio comunale il Responsabile del SUE si avvale di agenti di Polizia Locale o di personale tecnico delegato e di ogni altro modo di controllo previsto dalla legislazione vigente. Essi denunciano eventuali trasgressioni alle competenti autorità nei modi e nei termini previsti dalla legge vigente.
3. Per l'esercizio dell'attività di vigilanza e per tutte le attività di accertamento necessarie in caso di presunta violazione urbanistico-edilizia, gli agenti di Polizia Locale e il personale tecnico hanno libero accesso agli immobili, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.
4. Ove si accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo, nonché in tutti i casi di difformità dai provvedimenti rilasciati o dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, il Responsabile del SUE ordina l'immediata sospensione dei lavori, facendo seguire nei termini di legge i provvedimenti repressivi previsti.

Art. 17 - Annullamento del permesso di costruire**Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici**

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., artt. 21-octies e segg.
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 38

Oggetto, definizione

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

Funzioni/attività di competenza comunale

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
3. Nel caso i lavori siano già iniziati in base a provvedimenti successivamente annullati, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il Responsabile del SUE applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio. La valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal Responsabile del SUE e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
4. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria.

Art. 18 - Poteri e intervento sostitutivo

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., artt. 50 e segg.
- Regolamento Comunale d'Igiene vigente

Oggetto, definizione

1. Il potere di intervento sostitutivo dell'amministrazione comunale si concretizza nei casi di opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo abilitativo e nei casi di urgente necessità di eliminare un grave pericolo per la pubblica incolumità.

Funzioni/attività di competenza comunale

2. Le opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo sono sanzionate ai sensi degli art. 31 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001. Oltre alle procedure previste dalla vigente legislazione urbanistica, circa l'esecuzione difforme o non autorizzata di opere edilizie ed urbanistiche, il Responsabile del SUE ordina la sospensione dei lavori qualora la domanda non sia stata presentata nei termini prescritti, l'esecuzione delle opere risulti difforme dal progetto licenziato e dalle prescrizioni contenute nel titolo abilitativo, non siano stati trasmessi all'amministrazione tutti i dati, certificazioni e pareri previsti dalla normative e dal presente RE.
3. L'ordinanza di sospensione va emessa dal Responsabile del SUE entro 15 giorni dall'accertamento. L'ordinanza di sospensione dei lavori deve riguardare opere o lavori per i quali sia stato redatto da parte degli ufficiali o agenti di polizia locale, verbale di accertamento di irregolarità trasmesso al Responsabile del SUE. Nei termini di 45 giorni dall'ordinanza di sospensione dei lavori il Responsabile del SUE emette il provvedimento definitivo.
4. Successivamente può ordinare la rimozione, la rimessa in pristino o lo sgombero di opere e di oggetti, a spese del contravventore, applicando nel contempo le sanzioni previste dalla legge. Il Responsabile del SUE ordina altresì la sospensione dei lavori anche quando risulti che il Direttore dei lavori non abbia assunto l'effettiva direzione o l'abbia abbandonata, senza essere stato sostituito.

Prescrizioni e direttive

5. Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale.
6. Ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
7. Negli stessi casi è consentito agli interessati presentare richiesta, completa di asseverazioni tecniche, per l'esecuzione di lavori di demolizione degli immobili pericolosi per la pubblica incolumità, per i quali non sono proponibili soluzioni alternative. Il Responsabile del SUE ha l'obbligo di decidere in merito alla richiesta nel termine di 15 giorni dal ricevimento della domanda.
8. Per motivi di igiene, salubrità e decoro il Sindaco può imporre ai proprietari delle aree libere, accessibili al pubblico o visibili dall'esterno, di rimuovere quanto costituisca pericolo per l'igiene e la sanità pubbliche o deturpi l'ambiente. In caso di inottemperanza il Sindaco ordina che si provveda d'ufficio a spese degli interessati.

TITOLO 5° - USO DEI FABBRICATI E DEI MANUFATTI

Art. 19 - Agibilità

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Legge 28.02.1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie"
- D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto".
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., artt. 24 e 25
- D.P.R. 7 settembre 2010, art. 10

Oggetto, definizione

1. Ogni intervento di nuova costruzione, ricostruzione o sopraelevazione, totale o parziale, e tutti gli interventi di trasformazione edilizia che possano influire sui requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati necessita, ai fini dell'effettivo utilizzo, dell'ottenimento del certificato di agibilità, ai sensi degli artt. 24, 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i..

Documentazione, elaborati

2. Entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura degli interventi di cui sopra il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la comunicazione, denuncia o segnalazione comunque denominate, deve trasmettere al SUE la domanda di rilascio del certificato di agibilità, allegando alla domanda la necessaria documentazione, formulata sulla modulistica appositamente predisposta dall'UTC e disponibile sul sito Internet del Comune, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, pena improcedibilità.
3. Qualora l'intervento non incida sulle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo al termine dei lavori il Direttore dei Lavori dovrà produrre una dichiarazione attestante che non è necessaria la presentazione di una nuova domanda di agibilità, in quanto non vengono modificati i requisiti che sono alla base del rilascio dell'agibilità originaria. In tale caso il Direttore dei Lavori è tenuto alla presentazione di un Certificato di Regolare Esecuzione delle opere corredato dalle dichiarazioni e attestazioni necessarie sulla base degli interventi eseguiti e secondo le normative vigenti.

Funzioni/attività di competenza comunale

4. Il Responsabile del SUE può disporre un sopralluogo da parte dell'UTC, che verifichi l'esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.
5. Il Responsabile del SUE ha comunque la facoltà, qualora ne ravvisi a suo giudizio l'opportunità, di richiedere un certificato di collaudo statico anche per le opere, manufatti o impianti non previsti al comma 3 del presente art.

Prescrizioni e direttive

6. Il procedimento di rilascio del certificato di agibilità è disciplinato dalla normativa vigente in materia edilizia. Nessuna nuova costruzione può essere occupata priva del certificato di agibilità.
7. Il rilascio del certificato di agibilità non sana in alcun modo eventuali irregolarità edilizie ed urbanistiche.
8. In alternativa alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità, potrà essere trasmessa al SUE la dichiarazione del direttore dei lavori o di un progettista abilitato che attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalle prescritta documentazione secondo la normativa vigente.

Art. 20 - Numeri civici

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 43

Prescrizioni e direttive

1. All'atto del rilascio del certificato di agibilità vengono assegnati all'edificio il numero civico e i relativi interni. Le targhette relative al numero civico sono fornite dall'amministrazione comunale.
2. Il numero civico deve essere collocato, in ogni edificio, a fianco della porta di ingresso o, nel caso, dell'accesso pedonale, a destra di chi la guarda dallo spazio pubblico e deve essere mantenuto in buone condizioni a cura del proprietario.
3. E' riservata comunque al Comune la facoltà di variare la numerazione civica o di sostituire la segnaletica relativa.
4. Ogni edificio, con qualsiasi destinazione d'uso, deve essere dotato, nell'ingresso o in prossimità di questo, di cassette per il recapito della corrispondenza.

BOZZA

Art. 21 - Autorizzazione allo scarico per edifici a destinazione d'uso residenziale**Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici**

- Regolamento Comunale di Fognatura
- D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale"
- L.R. 16 aprile 1985, n. 33 e s.m.i. "Norme per la tutela dell'ambiente"
- Circolare Regionale n. 35 del 4 giugno 1986 "Norme per la tutela dell'ambiente"
- D.C.M. 4 febbraio 1977 "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della Legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"
- Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 107 del 05/11/2009 e s.m.i.
- NTO del PI vigente, art. 41 "Misure di salvaguardia idraulica"

Oggetto, definizione

1. Ogni scarico in rete fognaria comunale, in condotti chiusi, sul suolo o in corpo idrico superficiale deve essere autorizzato dall'Ente competente.
2. L'emissione della Autorizzazione allo scarico, o del Certificato di regolare esecuzione da parte dell'Ente competente, è propedeutica al rilascio del Certificato di Agibilità dell'immobile.

Prescrizioni e direttive

3. Gli schemi dell'impianto fognario e tutte le informazioni atte a descriverlo devono essere trasmessi al SUE contestualmente alla presentazione di una istanza, o di denuncia, o segnalazione comunque denominate, relative a procedimenti edilizi in cui siano previsti nuovi scarichi o modifiche degli scarichi esistenti già autorizzati.
4. Qualora il collegamento sia possibile, l'Utente ha l'obbligo di allacciarsi alla condotta fognaria comunale servita da depuratore, nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal Regolamento di fognatura disponibile o consultabile dall'Utente presso la sede dell'Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave S.p.A., dove sono disponibili anche il modulo per compilare la domanda di allacciamento, gli schemi tipo e tutte le informazioni necessarie.
5. In assenza di idonea condotta fognaria, l'Utente dovrà trasmettere al SUE, contestualmente alla domanda di rilascio del certificato di agibilità, la domanda di rilascio autorizzazione allo scarico, formulata sulla modulistica appositamente predisposta dall'UTC e disponibile sul sito Internet del Comune, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, allegando la necessaria documentazione, pena improcedibilità.

Prescrizioni particolari

6. E' vietato:
 - scaricare direttamente acque reflue di qualsiasi tipo nel suolo e nel sottosuolo;
 - effettuare scarichi colorati, maleodoranti, acidi, alcalini, schiumosi, oleosi, torbidi, ecc..
7. E' obbligatorio:
 - utilizzare per la costruzione di condutture che convogliano le acque usate materiali impermeabili ed inattaccabili; devono avere sezioni e pendenze sufficienti e giunti ermetici; devono essere muniti di esalatori di diametro opportuno, prolungati sopra la linea di colmo del tetto;
 - munire di sifone ogni bocchetta di scarico;
 - distinguere la rete delle acque meteoriche dalla rete delle acque reflue;
 - convogliare le acque meteoriche dalle coperture al suolo mediante apposite tubazioni, il tratto terminale delle quali, nel caso in cui queste siano fronteggianti spazi aperti al pubblico, deve essere costruito con tubazioni di ghisa o acciaio per un'altezza non inferiore a m 2,00.
8. Qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di chiusura immediata, fatte salve tutte le altre azioni civili e penali previste dalla normativa vigente.
9. La manutenzione dei condotti a cielo aperto è a carico dei proprietari frontisti. Qualora il condotto sia adiacente ad un'area pubblica, l'Ente proprietario concorre per metà alla spesa di manutenzione.
10. Per la manutenzione dei condotti chiusi si applicano, per quanto possibile, le medesime procedure.

11. Il Sindaco:

- può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente;
- può richiedere particolari trattamenti atti ad assicurare l'integrità e la stabilità dei manufatti, la salubrità del territorio, il decoro delle acque e la sopravvivenza della flora e della fauna;
- impone, su conforme parere dell'Ente gestione della fognatura e degli organi indicati dal PRRA e del Responsabile della Igiene Pubblica, adeguate opere di manutenzione dei condotti a cielo aperto, indicando modalità di esecuzione, fissando i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

BOZZA

Art. 22 - Autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) per insediamenti produttivi**Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici**

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
- Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 107 del 05/11/2009 e s.m.i.
- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59
- D.G.R.V. n. 1775 del 3 ottobre 2013

Oggetto, definizione

1. L'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) è un provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) a favore delle imprese, indipendentemente dalla loro dimensione (piccole, medie o grandi), nonché degli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.).
2. L'A.U.A. quale strumento di semplificazione normativa sostituisce i seguenti atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale:
 - a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
 - g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Prescrizioni e direttive

3. Le definizioni, l'ambito di applicazione, le procedure ed ogni altra disposizione sono precisate nella normativa vigente in materia.
4. L'A.U.A. ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio ed è rinnovabile.
5. L'A.U.A. non si applica:
 - agli impianti di smaltimento di acque reflue domestiche o assimilate;
 - agli impianti di smaltimento di acque meteoriche;
 - dove non c'è attività d'impresa;
 - agli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.);
 - agli impianti la cui autorizzazione sia regolamentata da un procedimento che si caratterizza per specialità ed unicità ossia che comprenda al proprio interno tutti gli atti autorizzatori o abilitativi per l'autorizzazione e l'esercizio dell'impianto;
 - agli impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione (ad esempio, impianti di trattamento di acque reflue urbane, impianti di cremazione);
 - agli impianti di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. n. 160 del 2010.

CAPITOLO II - NORME RELATIVE ALLA EDIFICAZIONE**TITOLO 1° - CARATTERISTICHE EDILIZIE****Art. 23 - Cortili, Lastrici solari e Cavedi****Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici**

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Per la definizione di Cortili, Lastrici solari e Cavedi si rinvia al glossario in appendice al presente Regolamento.

Prescrizioni e direttiveCortili e Lastrici solari

2. I cortili devono avere una superficie non inferiore al 25% della somma delle superfici delle pareti che li circondano, comprese le superfici degli eventuali muri di cinta.
La distanza minima tra pareti opposte finestrate non deve essere inferiore a m 10.00.
Ove il cortile sia interessato dalla proiezione di balconi o poggiali a sbalzo, le aree corrispondenti a dette proiezioni non vanno detratte da quelle del cortile, purché la somma delle proiezioni di detti balconi o poggiali non superi il 20% dell'area del cortile stesso.
I cortili ed i lastrici solari devono essere muniti di opportune pavimentazioni e canalizzazioni atte a convogliare le acque meteoriche.
I cortili devono essere facilmente accessibili dall'esterno anche a mezzo di locali comuni di disobblio e devono avere un marciapiede di larghezza non inferiore a m 1.00 lungo tutto lo sviluppo dei muri perimetrali.
Qualora nella sezione orizzontale del cortile non si possa iscrivere un cerchio di diametro almeno uguale alla media delle altezze delle fronti che vi prospettano, si applicano le disposizioni del successivo punto 3 (cavedi).
Nel caso di cortili delimitati da muri di cinta, le superfici e le altezze di questi muri vanno computate al fine della determinazione del rapporto tra superficie del cortile e superficie dei muri di perimetro.

Cavedi

3. I cavedi devono avere superficie non inferiore al 10% della somma delle superfici delle pareti di perimetro del cavedio, ferme restando le superfici minime di cui al comma successivo.
Le dimensioni minime dei cavedi non devono essere inferiori a:

ALTEZZA	AREA	LATO MINORE	DIAMETRO se forma irregolare
fino a m 8.50	mq 12.00	m 3.00	m 4.00
oltre a m 8.50	mq 16.00	m 4.00	m 4.50

Deve essere garantita l'accessibilità per la manutenzione ordinaria.

Devono essere previsti la pavimentazione, lo smaltimento delle acque meteoriche ed un'efficace ventilazione, con diretta comunicazione verso l'esterno, alla base del cavedio.

Si precisa che i cavedi devono essere in comunicazione diretta per mezzo di corridoi e/o passaggi con l'area esterna al fabbricato, in modo che in essi possa riprodursi un continuo rinnovo d'aria.

Non è ammessa l'espulsione di fumi di impianti a combustione verso i cavedi.

Art. 24 - Elementi di arredo da giardino, pergolati, tende e cassette per attrezzi**Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici**

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 6
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.
- Codice Civile

Oggetto, definizione

1. Per la definizione degli elementi di arredo da giardino, pergolati, tende e cassette per attrezzi, si rinvia al glossario in appendice al presente Regolamento.

Prescrizioni e direttive

2. L'installazione di tali manufatti rientra tra le attività di edilizia libera, comunque soggette a trasmissione di apposita comunicazione al SUE formulata sul modulo appositamente predisposto dall'UTC e disponibile sul sito Internet del Comune, compilata in ogni parte e sottoscritta, pena improcedibilità.
3. E' fatto salvo l'eventuale benessere dell'assemblea condominiale.
4. Per l'installazione di tali manufatti in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. o nell'ambito del Parco Naturale Regionale del fiume Sile, dovrà essere preventivamente presentata apposita istanza di autorizzazione paesaggistica.
5. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rinvia alle NTO e al PQA del PI vigente.

Elementi di arredo da giardino

6. Tali manufatti devono rispettare la distanza minima di m 1,50 dal confine come previsto dal Codice Civile.
7. E' sempre ammessa la deroga convenzionale al rispetto della distanza dal confine, previa sottoscrizione di atto di assenso da parte dei confinanti, registrato da allegare alla prescritta comunicazione.

Pergolati

8. Tali manufatti, destinati all'ombreggiamento per il sostegno di rampicanti o di tende da sole, non fisse, a carattere stagionale, devono preferibilmente fare corpo unico con il fabbricato principale ed essere armonicamente composti con esso, sia nella forma che nei materiali.
9. Tali manufatti devono rispettare la distanza minima di m 1,50 dal confine come previsto dal Codice Civile.
10. E' sempre ammessa la deroga convenzionale al rispetto della distanza dal confine, previa sottoscrizione di atto di assenso da parte dei confinanti, registrato da allegare alla prescritta comunicazione.

Tende esterne

11. Tali elementi destinati all'ombreggiamento devono essere armonicamente composti con il fabbricato in cui si inseriscono con riferimento a colori, materiali e strutture di sostegno.
12. In caso di edifici composti da più unità immobiliari le tende possono essere installate anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con i regolamenti che disciplinano il condominio, fermo restando l'obbligo di utilizzare la stessa tipologia (colori, materiali, forma e strutture di sostegno).
13. Alla prescritta comunicazione al SUE di cui al comma 2 dovrà essere allegata documentazione descrittiva ed esemplificativa della tipologia di tenda che si intende installare (bozzetto, campione, ecc.).

Cassette per gli attrezzi

14. Tali manufatti devono:
 - avere superficie in pianta pari ad un massimo del 10% della superficie scoperta di pertinenza e comunque non superiore a mq 8 e altezza massima pari a m 2,20;
 - avere struttura lignea (pareti, pavimenti e tetto) ed aspetto decoroso e non dovrà essere dotata di alcun impianto (elettrico, idraulico, termosanitario, fognario, ecc.);

- distare almeno m 5,00 dalle strade e m 1,50 dai confini di proprietà ed essere collocata in posizione secondaria rispetto agli edifici ed alla strada.
15. E' sempre ammessa la deroga convenzionale al rispetto della distanza dal confine, previa sottoscrizione di atto di assenso da parte dei confinanti, registrato da allegare alla prescritta comunicazione.
 16. E' vietata l'installazione di tali manufatti all'interno del Centro storico (Z.T.O. A).
 17. È consentita l'installazione di una sola struttura per ciascuna unità immobiliare (anche appartenente a una schiera o a un condominio) che usufruisca di un'area scoperta in uso esclusivo, oppure di una sola struttura per condominio nel caso di area scoperta comune condominiale.

BOZZA

TITOLO 2° - ASPETTO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI

Art. 25 - Decoro degli edifici

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
- Regolamento di Polizia Urbana vigente

Oggetto, definizione

1. Gli edifici privati ed il loro stato di manutenzione contribuiscono al decoro del contesto urbano.
2. Le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le sopraelevazioni dei fabbricati esistenti devono essere conformi alle prescrizioni contenute nelle NTO del PI, nel PQA e nel presente RE.

Prescrizioni e direttive

3. I progetti relativi ad edifici, manufatti in genere ed interventi di arredo urbano, nella scelta di forme, di materiali e dei cromatismi da impiegare, devono rispettare il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto, tenuto conto dello stato dei luoghi e dell'ambito di inserimento sia esso agricolo, storico o privo di specifica caratterizzazione ma decoroso.
4. Sono contrari al decoro:
 - l'utilizzo improprio di stili estranei al contesto di inserimento;
 - l'alterazione dei caratteri tipologici e compositivi fondamentali dei manufatti edilizi;
 - l'imitazione di stili architettonici ed il ricorso a "falsi storici";
 - l'alterazione dei caratteri tipologici dell'insediamento.
5. A tal riguardo il Responsabile del SUE, sentita la CEI, potrà dettare direttive e stabilire limitazioni intese ad ottenere determinati inquadramenti urbanistici per le costruzioni prospicienti vie o piazze, anche nel caso in cui la nuova costruzione o gli edifici oggetto di ristrutturazione ne costituiscano sfondo prospettico.
6. Al fine di garantire il decoro degli edifici e delle costruzioni, il Responsabile del SUE, sentita la CEI, può ordinare ai proprietari l'esecuzione delle opere necessarie, quali intonacature, tinteggiature, rifacimento di coperture ed infissi, ripuliture, recinzioni e pavimentazioni, ovvero la rimozione degli elementi, quali scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture, che non rispettano i requisiti di decoro e di armonizzazione con l'insieme.
7. Qualora, a seguito di demolizione, di interruzione di lavori o per altra causa, si rendano visibili dall'esterno o da luoghi aperti al pubblico parti di edifici e/o aree pertinenziali di edifici non conformi ai principi di decoro edilizio e di corretta ambientazione, ovvero deturpino l'ambiente circostante e contrastino con le norme igienico-sanitarie o di sicurezza vigenti, il Responsabile del SUE può ordinare ai proprietari l'immediata esecuzione delle necessarie opere di sistemazione e di messa in sicurezza degli edifici o delle aree.
8. Il Responsabile del SUE, quando ordina la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi, indica le modalità di esecuzione e stabilisce il termine di inizio e di ultimazione dei lavori, con riserva di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di violazione delle prescrizioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
9. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rinvia alle NTO e al PQA del PI vigente.

Articolo 26 - Decoro degli spazi

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
- Regolamento di Polizia Urbana vigente
- Codice Civile
- Regolamento di Polizia Urbana

Oggetto, definizione

1. Gli spazi pubblici e privati devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano. Devono pertanto avere una specifica destinazione ed essere convenientemente sistemati.

Prescrizioni e direttive particolari

2. Tutti gli interventi edilizi devono rispettare il decoro degli spazi ed inserirsi armonicamente nel contesto, tenuto conto dello stato dei luoghi e dell'ambiente sia esso agricolo, storico o privo di specifica caratterizzazione ma decoroso.
3. Tutti gli spazi pubblici o ad uso pubblico, quali piazze e portici, aree di sosta e parcheggi, marciapiedi e percorsi ciclo-pedonali, aree verdi, ecc., devono essere opportunamente illuminate ed attrezzate, nonché mantenute in modo da assicurarne la fruizione in sicurezza da parte di tutti i cittadini, senza costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.
4. Dovranno essere messe in atto tutte le azioni e gli accorgimenti tali da non permettere che gli spazi pedonali, in particolare marciapiedi e piste ciclabili, vengano occupati dalla sosta di veicoli, impedendone o limitandone la fruibilità.
5. I punti di accesso alle camere di ispezione ed ai chiusini in genere relativi alle reti di servizi pubblici devono essere correttamente inseriti nella superficie pavimentata, sia degli spazi pubblici o ad uso pubblico che in di quelli privati, e non devono costituire pregiudizio alla pubblica incolumità.
6. La manutenzione e conservazione delle strade private di servizio a più lotti è a carico dei soggetti proprietari, i quali devono provvedere:
 - alla manutenzione ordinaria e straordinaria della pavimentazione, della segnaletica, dell'impianto di illuminazione e delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche;
 - alla pulizia;
 - all'apposizione di apposita targa con la dicitura "Proprietà Privata".
7. Il Comune ha la facoltà di installare nelle proprietà private, a proprie cura e spese e previo avviso ai proprietari, indicatori stradali e apparecchi per servizi collettivi quali tabelle indicanti la toponomastica, segnaletica stradale e turistica, piastrine dei capisaldi per l'indicazione altimetrica e per l'indicazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture, mensole, ganci, tubi, pali per la pubblica illuminazione, semafori e simili.
8. I proprietari degli immobili e delle aree interessate sono tenuti al rispetto degli elementi di cui al comma precedente, non possono coprirli e nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per loro diretta responsabilità.
9. Il Sindaco:
 - ha la facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione degli spazi scoperti e la rimozione di oggetti, depositi e materiali, insegne e quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità;
 - può imporre la recinzione e la manutenzione dei terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi o pericolosi;
 - può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della normativa vigente.

Marciapiedi

10. Possono essere predisposti e realizzati, a cura e spese dei proprietari, progetti finalizzati alla valorizzazione dei marciapiedi e degli spazi pubblici, previa approvazione dell'Amministrazione comunale.
11. Per le nuove costruzioni realizzate a filo delle aree pubbliche il Responsabile del SUE può imporre ai proprietari la costruzione di marciapiedi, qualora mancanti, indicando nel contempo gli allineamenti, le dimensioni, i materiali e le modalità costruttive.
12. Nel caso in cui l'edificio sorga arretrato rispetto al suolo pubblico e l'area privata residuale non sia recintata, la stessa deve essere pavimentata o comunque adeguatamente sistemata, a cura e spese del proprietario frontista.
13. Nel caso di manomissione dei marciapiedi antistanti le singole proprietà private, a causa di lavori edilizi eseguiti all'interno delle stesse o per l'apertura di nuovi accessi carrai, i proprietari devono sostenere le spese di messa in pristino dei marciapiedi, della relativa pavimentazione nonché della realizzazione dei raccordi orizzontali e verticali tra il patrimonio pubblico e le aree private.
14. Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei marciapiedi sono a carico dell'Amministrazione comunale.

Portici

15. I portici ed i passaggi coperti, di proprietà privata e gravati da servitù di uno pubblico e di pubblico passaggio, devono essere realizzati a cura e spese della parte privata e rimangono di proprietà privata.
16. I rapporti tra privato e pubblico devono essere regolamentati da una apposita convenzione nella quale si stabiliscono i rispettivi obblighi sulla manutenzione e gestione degli spazi.
17. Il proprietario deve provvedere:
 - agli interventi di manutenzione;
 - alla fornitura, installazione e manutenzione dei corpi illuminanti secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale.
18. L'ampiezza dei portici, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno e il filo del muro o delle vetrine di fondo, non può essere minore di m 2,00, mentre l'altezza non deve essere inferiore a m 2,70.

Art. 27 - Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico**Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici**

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 6
- R.D. 639/1910
- Codice Civile
- Regolamento di Polizia Urbana vigente

Oggetto, definizione

1. Gli spazi pubblici e privati devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano.

Prescrizioni e direttive

2. Gli aggetti su spazi pubblici o aperti al pubblico come terrazze, poggiali, pensiline, tettoie, cornici marcapiano, ecc., sono regolamentati nel modo seguente:
 - fino a m 2,50 di altezza è vietato qualsiasi oggetto o sporgenza dal filo di facciata;
 - fino a m 4,50 di altezza sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapiedi e per sporgenze che siano arretrate di almeno cm 30 dal filo della cordonata del marciapiede;
 - oltre i m 4,50 di altezza sono consentiti, anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio aperto antistante, con un massimo di m 1,60. Nelle vie di larghezza inferiore a m 5,00 è vietato ogni oggetto sull'area stradale superiore a cm 30.
3. I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico, posti ad altezza inferiore a m 4,00, devono potersi aprire senza sporgere dall'allineamento della facciata esterna, ad eccezione dei serramenti che sporgono su terrazze o poggiali esistenti.
4. Le lanterne, lampade, ed altri elementi applicati alle facciate degli edifici devono rispettare i limiti di sporgenza definiti al secondo comma del presente articolo ed essere in armonia con l'edificio, la via pubblica e il contesto che su di essa si affaccia. E' sempre vietata l'apposizione di elementi estranei ai caratteri consolidati.
5. Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - per tende davanti alle aperture dei pubblici esercizi esterni al CS: sono ammesse le tende a telo teso, ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a m 2,20 e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm 50 dal filo esterno del marciapiede;
 - l'apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitino la visibilità;
 - sotto i portici e sui marciapiedi di fabbricati posti sul fronte stradale, sono ammesse luci ad andamento orizzontale allineate alla quota di calpestio del suolo, per dare luce ai sotterranei, purché siano costituite da elementi trasparenti a superficie scabra, non sdruciolevole né geliva, staticamente idonei a sostenere il transito dei pedoni;
 - la realizzazione delle suddette luci può essere attuata nei basamenti perimetrali dei fabbricati o in luogo delle alzate dei gradini e devono sempre essere munite di difese antintrusione ed antisfondamento.

Art. 28 - Mitigazione ambientale

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Codice Civile, artt. 892, 893, 894, 895 e 896
- Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 8321/66
- L.R. 23 aprile 2004 e s.m.i., art. 19, comma 2 lett. l)
- Circolare della Regione Veneto n. 65/78
- Regolamento Comunale di Polizia Urbana
- Regolamento Comunale per la gestione e manutenzione dei fossati

Oggetto, definizione

1. La sistemazione degli spazi e, in particolare, degli elementi naturali caratterizza il territorio ed agisce direttamente sulle percezioni e le esperienze sensoriali dei cittadini.
2. La sistemazione della aree esterne deve essere improntata alla tutela dell'identità culturale locale ed al rispetto degli equilibri ambientali del contesto urbano. A tal fine l'Amministrazione ne regola i principi fondamentali.

Prescrizioni e direttive

3. Tutti gli spazi scoperti non pavimentati, in prossimità ed al servizio degli edifici, debbono essere sistemati e mantenuti a verde possibilmente arborato nel rispetto delle distanze indicate all'art. 892 e seguenti del CC e in modo da ridurre al minimo l'impermeabilizzazione dei suoli.
4. Qualora si proceda alla messa a dimora di piante d'alto fusto a carattere ornamentale, la scelta delle essenze dovrà essere fatta nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e delle condizioni ecologiche locali. A tal riguardo il Responsabile del SUE, sentita la CEI, ha la facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi e la rimozione di quanto possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.

Alberature: istruzioni per la Salvaguardia del Patrimonio Arboreo Stradale

5. Per quanto attiene il taglio delle piante di Platano, l'attuale normativa di riferimento è il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 29/02/2012 (G.U. del 30/04/2012) "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del Cancro Colorato del Platano causato da *Ceratocystis Fimbrata* f. *Platani*", nonché il Decreto Dirigenziale U. per Servizi Fitosanitari n. 24 dell'11/06/2012.
6. A riguardo l'abbattimento dei platani posti in filare lungo le strade o ricadenti su area privata è soggetto ad esplicita autorizzazione da richiedere con istanza in marca da bollo e corredata del parere dei Servizi Fitosanitari della Regione.
7. Il medesimo procedimento amministrativo si applica all'abbattimento di piante ad alto fusto di carattere ornamentale.

Prontuario per la mitigazione ambientale di cui all'Art. 19 della L.R. 11/04 e s.m.i. – PUA

8. Nell'ambito dell'attuazione dei PUA dovranno essere rispettati i contenuti prescritti nel prontuario per la mitigazione ambientale ad essi allegato.
9. Il suddetto documento dovrà regolamentare l'attuazione dello strumento urbanistico articolando i seguenti contenuti fondamentali:
 - Parcheggi: nelle aree a parcheggio devono essere inserite alberature al fine di valorizzare esteticamente tali aree ed evitare un eccessivo surriscaldamento estivo sfruttandone, inoltre, la funzione antinquinamento, di barriera acustica e visiva e di arredo.
 - Verde: si dovranno creare situazioni ambientali diverse utilizzando prati con gestioni diversificate, macchie di arbusti, siepi, filari di alberi utilizzando essenze arboree autoctone.
 - Terreno permeabile: è fatto obbligo in tutte le tipologie di intervento edilizio di limitare l'impermeabilizzazione del suolo (cemento e asfalto) consentendo la captazione diffusa delle acque meteoriche influenzando sulla riduzione degli allagamenti.
 - Scelta e posizionamento delle essenze: è fatto obbligo dell'uso di essenze autoctone e adatte alla situazione climatico - ambientale in cui si inserisce l'intervento ai fini della tutela del paesaggio e

della fauna locale. Il posizionamento dovrà rispettare gli esemplari già esistenti mirando al completamento della configurazione dell'esistente.

Alberature presso canali di proprietà privata

10. Al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossi privati di scolo e dei capofossi.
11. Per la messa a dimora di specie arboree e arbustive, fatte salve le distanze dai confini di proprietà prescritti dall'art. 892 C.C., deve essere rispettata una distanza minima dal ciglio di 0,5 m.
12. Tuttavia per le alberature e siepi esistenti o che per conseguenza di opere di allargamento dell'alveo risultassero a distanza minore di quelle sopra indicate, sono tollerate minori distanze qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica; tuttavia giunte a maturità o deperimento, non potranno essere sostituite fuorché alle distanze sopra stabilite.
13. Eventuali opere da realizzare in prossimità di fossi e capofossi, dovranno avere caratteristiche tali da consentire la funzionalità degli stessi nonché la possibilità di effettuare agevolmente, con mezzi ordinari, le manutenzioni periodiche necessarie. I manufatti fissi (fabbricati, recinzioni, ecc.) dovranno essere costruiti ad una distanza non inferiore a 4,00 m dal ciglio dei capofossi e di 2,00 m dal ciglio dei fossi; tali distanze potranno essere ridotte a 1,00 m qualora sia possibile eseguire gli interventi di manutenzione da strade pubbliche, di uso pubblico e private assoggettate a servitù perpetua di passaggio.

TITOLO 3° - PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE

Art. 29 - Rinvenimenti di carattere archeologico o storico-artistico

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

Prescrizioni e direttive

1. Qualsiasi ritrovamento di interesse storico - artistico o archeologico deve essere denunciato entro 24 ore dal ritrovamento al Soprintendente o al Sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi della normativa vigente in materia di beni culturali.
2. Si applicano comunque le vigenti disposizione per la tutela delle cose di interesse storico -artistico o archeologico.

BOZZA

CAPITOLO III - NORME IGIENICO-SANITARIE

TITOLO 1° - PRESCRIZIONI IGIENICO-COSTRUTTIVE

Art. 30 - Igiene del suolo e sottosuolo

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Regolamento d'Igiene
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
- D.G.R.V. 28 agosto 2012, n. 1773
- D.G.R.V. 11 febbraio 2013, n. 179

Oggetto, definizione

1. Igiene del suolo e sottosuolo nell'ambito degli interventi edilizi.

Prescrizioni e direttive

2. Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, deve essere garantita la salubrità del suolo e del sottosuolo, secondo le prescrizioni del presente articolo, la buona regola dell'arte del costruire e le norme del Regolamento d'Igiene vigente.
3. È vietato impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni utilizzati in precedenza come deposito di immondizie, letame, residui putrescibili, o su suoli da assoggettare a bonifica secondo i disposti del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., se non quando la riconseguita salubrità del suolo e del sottosuolo sia stata riconosciuta dall'ARPAV.
4. Nel caso di utilizzo a scopo residenziale, direzionale o commerciale e turistico di aree industriali dismesse dovrà essere presentata al Comune, prima della domanda di permesso di costruire, l'indagine preliminare ai sensi della normativa vigente finalizzata all'accertamento del livello di concentrazione della soglia di contaminazione per la valutazione di eventuali bonifiche da prevedere prima della nuova edificazione. Il permesso di costruire per la nuova edificazione potrà essere rilasciato solo dopo che si sia conclusa l'ultima fase della procedura di bonifica resasi necessaria a seconda di quanto accertato in fase di indagine preliminare, ai sensi della medesima normativa vigente.
5. Interventi che riguardano materiali contenenti amianto dovranno essere effettuati conformemente alle indicazioni dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
6. Prima di procedere alla demolizione di fabbricati o manufatti esistenti, dovranno essere rimossi i materiali tossici e/o pericolosi presenti nelle aree o negli edifici ai sensi della normativa vigente.

Art. 31 - Impianti

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i.
- D.M. 1 dicembre 1975 e s.m.i.
- Legge 5 marzo 1990, n. 46 e s.m.i.
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447
- D.M. 18 maggio 1976 e s.m.i.
- Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 107 del 05/11/2009 e s.m.i.

Oggetto, definizione

1. Linee guida per la realizzazione degli impianti.

Prescrizioni e direttive

2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti assoggettati al D.M. 37/2008 che sono connesse ad istanze e a tutte le altre comunicazioni, denunce e segnalazioni comunque denominate, relative a procedimenti edilizi, il progetto degli impianti da realizzare è trasmesso al SUE contestualmente al progetto edilizio.
3. Tutti gli edifici devono essere dotati delle canalizzazioni interne per i servizi di fognatura, idrici, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, dell'energia termica e di telecomunicazione e devono essere allacciati alle relative reti ed infrastrutture secondo la vigente disciplina.
4. Le dotazioni, gli allacciamenti e le infrastrutture di cui al comma precedente, sono obbligatori negli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia e devono essere approntati anche nel caso di interventi di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo che prevedano l'adeguamento dei servizi tecnologici riguardanti un intero edificio o parte di esso.

Impianto elettrico, messa a terra, protezione da scariche atmosferiche

5. Tutti i locali abitabili devono essere dotati di impianto elettrico che deve essere realizzato a regola d'arte ed in modo da corrispondere alle prescrizioni del Comitato Elettrotecnico Italiano - CEI, nonché a norme specifiche in relazione a particolari destinazioni d'uso e al D.M. n. 37/2008 e s.m.i..
6. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici.

Antenne

7. Negli edifici con più di un'unità immobiliare, o nei quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi necessitanti di antenna, è obbligatoria la posa in opera di un'unica antenna di tipo centralizzato, anche nel caso di antenne paraboliche atte alla ricezione dei segnali satellitari.
8. Possono essere ammesse antenne paraboliche non collettive nel caso di condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva oppure per particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica.
9. Le parabole devono preferibilmente presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente.
10. In tutti i casi ed in tutti gli edifici, le antenne paraboliche – sia condominiali, che singole – andranno posizionate sul tetto degli edifici, nel lato considerato "interno o verso cortile" rispetto alla strada pubblica, salvo nelle zone o negli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., dove la prescritta autorizzazione indicherà il posizionamento che maggiormente tutela il vincolo stesso.

Impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento

11. Devono essere realizzati in conformità alle vigenti disposizioni in materia di:
- requisiti igienico sanitari (D.M. 5 luglio 1975);
 - norme di sicurezza;
 - contenimento del consumo energetico e risparmio energetico;
 - caratteristiche impianti di condizionamento;
 - impianti termici e tutela dell'inquinamento atmosferico;
 - norme in materia di inquinamento atmosferico e scarichi.

Impianti di approvvigionamento idrico

Acquedotto

12. Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente dall'acquedotto, distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire il regolare rifornimento in ogni unità. Deve essere installato idoneo contatore dei consumi idrici.

Pozzi privati

13. Solo nelle zone prive di acquedotto l'acqua per uso domestico ed irrigazione può essere prelevata da pozzi privati, previo rilascio di apposita concessione di derivazione di acque sotterranee da parte del Genio Civile, compatibilmente con le leggi vigenti in materia; in tal caso l'acqua deve risultare potabile dall'analisi dei laboratori d'Igiene competenti e l'uso deve essere consentito dal Responsabile dell'Igiene Pubblica.
14. Per l'utilizzo delle acque prelevate da pozzi privati si deve fare riferimento a quanto stabilito dal Piano di tutela delle acque vigente, in particolare si applicano le seguenti disposizioni:
- i prelievi per uso domestico non possono superare il limite di 0,1 l/s, quale portata media giornaliera;
 - i pozzi ad uso domestico devono essere dotati di apparecchi di misura dei consumi, in portata o volume. I dati dei consumi in termini di volume annuo, dovranno essere trasmessi annualmente all'AATO territorialmente competente, che provvederà all'inoltro in Regione;
 - per i pozzi a salienza naturale dovranno essere installati dispositivi di regolazione atti a impedire l'erogazione d'acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo.
- Dovranno essere effettuati controlli periodici sulla potabilità delle acque a cura e spese del titolare della concessione.

Serbatoi interrati.

15. Si applicano le norme vigenti concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati.

Art. 32 - Protezione dall'umidità**Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici**

- Norma Svizzera Costruzione "Isolamento termico e protezione contro l'umidità degli edifici" - SIA Società svizzera degli Ingegneri e degli Architetti, A 180

Oggetto, definizione

1. Disposizioni per la protezione dall'umidità del suolo e del sottosuolo degli edifici.

Prescrizioni e direttive

2. Tutti gli edifici devono essere protetti dall'umidità del suolo e del sottosuolo.
3. Le relative sovrastrutture devono pertanto essere isolate dalle fondazioni mediante opportuna impermeabilizzazione che impedisca l'imbibizione delle murature per capillarità.
4. I locali al piano terra abitabili devono essere impostati a quota + m 0,25 rispetto al punto più elevato della strada prospiciente il lotto oppure, in aperta campagna, rispetto alla media delle quote del terreno circostante fino a m 10,00 di distanza dal perimetro dell'edificio.
In ogni caso, qualora non vi sia un piano interrato, è necessaria la realizzazione di un vespaio aerato di almeno cm 50 di spessore, oppure di un solaio con sottostante camera d'aria.
Sono ammessi locali abitabili con pavimento a quota inferiore solo nel caso di interventi su edifici esistenti e purché esista un piano interrato o venga realizzato un vespaio aerato.
5. Tutte le murature perimetrali dovranno garantire una adeguata protezione dagli agenti atmosferici.
6. Per i locali abitabili le murature in calcestruzzo o in elementi prefabbricati cementizi sono consentite soltanto qualora vengano integrate da un paramento interno che consenta la formazione di una intercapedine, oppure con materiali e tecnologie equivalenti, che garantiscono l'integrale protezione dall'umidità.
7. Si raccomanda, ai sensi della D.G.R.V. n. 79 del 18 gennaio 2002 inerente all'attuazione della Raccomandazione Europea n. 143/90, per la prevenzione dell'inquinamento da sostanze naturali radioattive ed in particolare da gas radon negli ambienti di vita di valutare, a seconda del rischio, seppur basso, presente nel territorio comunale, se prevedere criteri di costruzione ed interventi di risanamento che favoriscano la depressurazione del suolo sotto l'edificio, la ventilazione forzata dei locali interni o del vespaio, la sigillatura delle vie di ingresso del gas (giunti, crepe, fratture, zone di ritiro dei getti di cls, canalizzazioni per il passaggio di acqua, energia elettrica, gas scarichi fognari).

Art. 33 - Isolamento**Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici**

- D.P.G.R. n. 1258/1978
- D.L. 17 marzo 1980, n. 68 e s.m.i.
- D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.
- L.R. 30 luglio 1996, n. 21 e s.m.i.
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.
- D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e s.m.i.

Prescrizioni e direttiveIsolamento termico

1. Particolari accorgimenti e adeguati materiali devono essere adottati al fine di realizzare un sufficiente isolamento termico nei locali abitabili.
2. Si applicano le disposizioni normative vigenti in materia (D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. D.P.G.R. n. 1258 del 25 ottobre 1978, D.L. 17 marzo 1980, n. 68, ecc.)
3. Si applicano inoltre le disposizioni contenute nella LR n. 21 del 30 luglio 1996.

Isolamento acustico

4. I locali abitabili dovranno essere progettati e realizzati in conformità ai requisiti acustici passivi fissati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 dalla normativa vigente in materia al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.
5. La difesa dal rumore si basa su interventi che interessano l'ubicazione degli edifici, la distribuzione dei locali, le caratteristiche costruttive e l'adozione di tutti quegli accorgimenti atti ad attenuare le vibrazioni ed i rumori prodotti dagli impianti tecnici interni dell'edificio.
6. Si rimanda infine alle prescrizioni di cui alla Legge quadro in materia di emissioni rumorose Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (e norme derivate).
7. Gli interventi di miglioramento delle prestazioni termiche ed acustiche degli edifici esistenti si configurano come interventi di manutenzione straordinaria, la cui realizzazione è subordinata alla trasmissione al SUE di apposita pratica edilizia (istanza, comunicazione, denuncia o segnalazione comunque denominata), cui deve essere allegata la documentazione indicata nella apposita modulistica predisposta dall'UTC e disponibile sul sito Internet del Comune.

TITOLO 2° - RIFIUTI GASSOSI, LIQUIDI, SOLIDI

Art. 34 - Fumi, polveri ed esalazioni

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Norma UNI-CIG 7129/08

Prescrizioni e direttive

1. Il Sindaco, sentiti gli Enti competenti preposti al controllo, ha la facoltà di imporre l'adozione di adeguati provvedimenti al fine di evitare inquinamenti atmosferici ed altri danni e disagi relativi alla presenza dei fumi, polveri, esalazioni, ecc., di varia natura.
2. Il Sindaco fissa i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
3. Si applicano le disposizioni della legge 13 luglio 1966, n. 615 e dei decreti da essa delegati; inoltre si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 203/88 e s.m. e i.

BOZZA

TITOLO 3° - REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI

Art. 35 - Locali abitabili

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.M. Sanità 5 luglio 1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione"
- L.R. 6 aprile 1999, n. 12 "Recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi"

Oggetto, definizione

Requisiti degli alloggi

1. Ogni alloggio deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie al nucleo familiare e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente. Deve essere prevista la possibilità di isolare in modo conveniente le aree destinate ai servizi igienico - sanitari e anche le aree destinate al dormire se l'alloggio prevede più di un letto, mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che si svolgono.
2. In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, all'interno di ogni alloggio si distinguono:
 - locali abitabili: camere da letto, sale soggiorno e sale da pranzo, cucina, studio, ecc.;
 - locali non abitabili, di cui al successivo articolo.
3. I requisiti di cui al presente articolo, salvo diverse specifiche regolamentazioni, si applicano anche per uffici, negozi, studi professionali e laboratori a conduzione per i soli titolari, intendendosi gli spazi ove si svolge l'attività, assimilabili agli spazi di abitazione.
4. Ogni alloggio deve essere dotato di uno o più locali di servizio (autorimessa, ripostiglio e o magazzino) di superficie totale netta non inferiore a mq 20, di cui almeno mq 14 ad autorimessa i posto auto coperto, nonché di posto auto scoperto come prescritto dalle NTO del PI vigente.
5. Tra i locali abitabili e le autorimesse dovrà preferibilmente esistere un locale di disimpegno, dotato di apposita aerazione diretta o condotti di sfogo verso l'esterno, al fine di garantire la dispersione di possibili esalazioni.
6. I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia dal SUE.

Prescrizioni e direttive

Altezze minime

7. Negli immobili a destinazione residenziale di nuova costruzione, devono essere garantite le seguenti misure:
 - i locali abitabili come definiti al precedente comma 2 devono avere l'altezza media interna di m 2,70; nel caso di solaio in legno con interasse delle travi superiore a cm 45, l'altezza media interna va considerata sotto tavolato; per interassi delle travi inferiore a cm 45, l'altezza va considerata sotto trave;
 - per i locali accessori l'altezza media è riducibile a m 2,40;
 - i locali di servizio devono avere l'altezza media interna di m 2,40.In caso di soffitto non orizzontale, il punto più basso, da computare sotto tavolato, non deve essere inferiore a m 1,80.
Nel caso di locali abitabili con soffitto orizzontale a quote diverse l'altezza minima è riducibile a m 2,40 per un massimo del 40% della superficie del locale, fatta salva l'altezza media ponderata di m 2,70.

Superficie minime

8. I locali abitabili devono avere le seguenti caratteristiche:
 - superficie minima di pavimento di almeno mq 12,00 con il lato minimo di almeno m 2,50;
 - deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 16,00 per ciascuno dei primi quattro abitanti e mq 10,00 per ciascuno dei successivi;

Dotazioni minime dei locali

9. Tutti gli alloggi oggetto di intervento devono essere dotati dei seguenti locali:
- una stanza di soggiorno di almeno mq 16,00; nel caso fosse compreso l'angolo cottura la superficie minima deve essere di mq 20,00;
 - una stanza da letto con superficie minima di mq 10,00 se per una persona e mq 15,00 se per due persone;
 - nel caso l'unità immobiliare sia destinata ad una sola persona, la stanza da letto deve avere una superficie minima di almeno mq 15,00;
 - un servizio igienico di almeno mq 5,00 dotato di un vaso, un bidet, un lavabo, una doccia o vasca da bagno;
 - locale cucina di almeno mq 9,00 se non è compreso nel soggiorno.
- È consentito l'alloggio monostanza con superficie utile minima, comprensiva del servizio igienico, non inferiore a mq 28,00 se per una persona e non inferiore a mq 38,00 se per due persone. In essi dovranno essere previsti un servizio igienico aerato e illuminato dall'esterno, con superficie di almeno mq 5,00, opportunamente disimpegnato dal locale soggiorno, ed un angolo cottura.

Servizi igienici

10. Tutti i locali destinati a servizi igienici devono avere, oltre ai requisiti generali, le seguenti caratteristiche particolari:
- pavimenti e pareti perimetrali (in corrispondenza dei sanitari) di regola piastrellate o comunque costruiti di materiale liscio, lavabile, impermeabile e resistente;
 - finestra apribile di superficie non inferiore a mq 0,60;
 - essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale;
 - i servizi igienici non devono comunicare direttamente con altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi d'uso pubblico, ovvero devono essere muniti di idoneo locale antibagno;
 - per secondi servizi è consentito l'accesso diretto al locale bagno da singole camere da letto e la superficie del pavimento può essere inferiore a mq 5,00, con un minimo di mq 2,50 e potranno essere provvisti di aerazione forzata.

Corridoi e disimpegni

11. I corridoi e i disimpegni possono essere illuminati ed aerati in modo indiretto. L'altezza minima è fissata in m 2,40 e la larghezza minima è fissata in m 1,20.

Piani interrati e seminterrati

12. I piani interrati e seminterrati:
- non possono in ogni caso essere adibiti ad uso abitativo; essi potranno essere destinati a locali accessori, con altezza minima di m 2,40 m;
13. Le rampe di accesso ai garages:
- devono avere una pendenza massima del 20%, comprendere una piazzola di arrivo di lunghezza pari ad almeno m 5 ed attenersi ai raggi di curvature e di larghezza minimi previsti dalla legislazione vigente;
 - devono prevedere un rialzo a schiena d'asino di almeno 20 cm rispetto al piano stradale.

Ventilazione ed aerazione

14. Per ciascun locale abitabile deve essere assicurata l'illuminazione e ventilazione naturale tramite superficie finestrata apribile pari ad almeno 1/8 della superficie di pavimento.
15. Nel calcolo della superficie finestrata va considerata la dimensione della luce architettonica del foro (al lordo, quindi, dei telai dei serramenti) con l'esclusione delle parti situate al di sotto della quota di m 0.60 dal pavimento. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione di requisiti di illuminazione e di ventilazione le porte di ingresso.

Recupero sottotetti esistenti

16. La disciplina e le modalità per il recupero dei sottotetti sono dettate dalle disposizioni della L.R. n. 12/1999 e s.m.i., con le seguenti integrazioni:
- è consentita l'apertura, in modo conforme ai caratteri d'insieme, formali e strutturali, dell'originario organismo architettonico, di finestre, lucernari o abbaini, esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione naturale dei locali;

- è prescritto l'utilizzo di idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'intero fabbricato. Le opere devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici;
- per i locali con altezze inferiori a quelle indicate nella citata L.R. n. 12/1999 e s.m.i. sarà ammesso il ricavo di locali di sgombero, quali soffitte e magazzini, nei quali è vietata la permanenza di persone.

BOZZA

Art. 36 - Locali con specifiche destinazioni non residenziali

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.M. Sanità 5 luglio 1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione"
- D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 01/07/1997

Oggetto, definizione

1. I locali adibiti ad attività lavorative in genere sono così classificati:
 - A) locali nei quali vi sia la presenza continua di persone quali: laboratori e locali adibiti ad attività lavorative, locali collettivi destinati alla riunione, allo spettacolo, al divertimento, alla esposizione, al culto, al ristoro, al commercio ed alle altre simili attività (negozi, pubblici esercizi, refettori, palestre private, uffici pubblici e aperti al pubblico, sale di spettacolo o di riunione, locali di culto, ecc.);
 - B) locali nei quali vi sia la presenza continua di persone, assimilabili a quelli di abitazione di cui al precedente art. 35 e nei quali valgono le prescrizioni ivi indicate: uffici e studi privati purché non vi lavorino più di 5 persone, ambulatori e camere di medicazione, camere da letto per alberghi e similari, botteghe per attività artigianali di servizio quali parrucchieri, estetisti, ecc.;
 - C) locali nei quali la presenza delle persone è limitata nel tempo e dedicata a ben definite operazioni, quali: servizi igienici, docce e spogliatoi, ripostigli e disimpegni, archivi, magazzini e depositi non presidiati a servizio dei locali di tipo A o B.I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia dal SUE.
2. Valgono comunque le disposizioni più restrittive contenute nella normativa per le specifiche attività e nelle circolari regionali in materia.

Prescrizioni, direttive, obblighi e divieti

Altezze minime

3. L'altezza minima interna è così stabilita:
 - per i locali di tipo A, altezza minima m 3,00;
 - per i locali di tipo B, altezza minima m 2,70;
 - per i locali di tipo C, altezza minima m 2,40.
4. Per i locali di tipo A e B, con soffitto orizzontale a quote diverse, l'altezza minima è riducibile a m 2,40 per un massimo del 40% della superficie del locale, fatta salva l'altezza media di m 3,00 se al piano terra e limitatamente alle aree accessibili al pubblico e di m 2,70 se ai piani superiori o non aperti al pubblico.
5. Altezze diverse sono possibili, su conforme parere dell'U.L.S.S., per i locali già destinati ad attività lavorative e costruiti prima dell'entrata in vigore del presente RE.

Superfici minime

6. Fatte salve le attività disciplinate da specifica normativa, la superficie minima dei locali di tipo A e di tipo B è pari a mq 12,00 con il lato minimo di almeno m 2,50.

Servizi igienici

7. Ogni unità immobiliare di tipo A e B deve essere dotata di servizi igienici adeguati e conformi alla disciplina igienico-sanitaria vigente.
8. L'illuminazione artificiale e la aerazione forzata nei servizi igienici può essere consentita nei seguenti casi:
 - negli alberghi, pensioni e similari, quando il servizio sia ad uso esclusivo di una camera; in tale caso non necessita di zona filtro;
 - nei soli negozi non adibiti a vendita di prodotti alimentari quando al locale WC si acceda dal retronegozio, non è prevista la zona filtro;
 - nei magazzini non adibiti a vendita di prodotti alimentari; in questo caso non è prescritta la zona filtro;
 - negli uffici.

Ventilazione ed aerazione

9. Per i locali di tipo A la superficie finestrata apribile, di cui almeno il 50 % a parete, non dovrà essere inferiore ad $1/20$ della superficie del pavimento.
10. Per i locali di tipo B, assimilabili a quelli di abitazione di cui al precedente art. 35, valgono le prescrizioni indicate nello stesso articolo.
11. Per i locali di tipo C la superficie finestrata apribile, non dovrà essere inferiore a $1/30$ della superficie del pavimento.
12. Nel calcolo della superficie finestrata va considerata la dimensione della luce architettonica del foro (al lordo, quindi, dei telai dei serramenti) con l'esclusione delle parti situate al di sotto della quota di m 0,60 dal pavimento. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione di requisiti di illuminazione e di ventilazione, le porte di ingresso.

BOZZA

Art. 37 - Locali non abitabili**Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici**

- D.M. Sanità 5 luglio 1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione"

Oggetto, definizione

1. Si definiscono locali non abitabili:
 - locali accessori nei quali è prevista la presenza solo saltuaria di persone: servizi igienici, disimpegni, corridoi, verande, tavernette, lavanderia, spogliatoi, guardaroba, ripostiglio, dispense, cabine armadi, ecc.;
 - locali di servizio: depositi, centrali termiche, magazzini, cantine, garage, ecc..

Prescrizioni e direttive

2. Nelle nuove costruzioni tutti i locali non abitabili devono far corpo unico con il fabbricato principale ed essere armonicamente composti con esso, sia nella forma sia nei materiali.
3. Negli ampliamenti di edifici esistenti è ammessa la costruzione di locali di servizio separati esclusivamente se non autonomamente utilizzabili e qualora non sia possibile l'edificazione in aderenza o ciò comprometta l'armonia compositiva del fabbricato principale; nel caso di ampliamenti staccati dal fabbricato principale, il nuovo corpo edilizio deve comunque essere posizionato il più vicino possibile al fabbricato principale, sempre nel rispetto delle distanze minime e delle norme di zona.
4. Le aree coperte ed i volumi relativi a dette costruzioni sono da computarsi ai fini del calcolo del volume urbanistico e della superficie coperta. Fanno eccezione i manufatti dedicati al ricovero di animali da affezione, purché privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità.
5. L'altezza minima dei locali non abitabili è fissata in m 2,40.
6. Per ciascun locale accessorio deve essere assicurata, ove possibile, e fatto salvo il rispetto delle disposizioni ministeriali in materia, l'illuminazione e ventilazione naturale tramite superficie finestrata apribile non inferiore ad 1/20 della superficie di pavimento.

Art. 38 - Scale, ringhiere, parapetti ed ascensori**Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici**

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e s.m.i.
- D.G.R.V. 06 settembre 2011, n. 1428

Oggetto, definizione

1. Le scale e gli ascensori sono elementi di collegamento verticale in edifici multipiano.
2. Per gli edifici collettivi e di uso pubblico si applicano le vigenti disposizioni in materia ed i relativi regolamenti.

Prescrizioni e direttiveScale

3. Sono scale principali le scale che servono più di un alloggio e devono:
 - avere rampe di larghezza non inferiore a m 1,20 nel caso di nuove costruzioni e m 1,00 nel caso di restauri e ristrutturazioni edilizie di immobili oggetto di specifica tutela;
 - essere aerate e illuminate attraverso fori ricavati su parete verticale esterna o sulla copertura, di superficie non inferiore ad 1/10 della superficie del vano scale;
 - gli infissi devono essere comodamente ed agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione. I vetri che costituiranno pareti sul vano scala devono essere adeguatamente protetti o di materiale tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone.
4. Per le scale interne ad alloggi uni-bifamiliari è ammessa la larghezza minima di m 1,00.
5. Per le scale che servono fabbricati di non più di quattro piani abitabili, è ammessa l'aerazione e l'illuminazione dall'alto, mediante lucernario apribile, di superficie non inferiore ad 1/3 di quella del vano scala.
6. Possono essere illuminati ed aerati dal vano scala soltanto gli ingressi degli alloggi.
7. Le nuove costruzioni devono avere gradini di norma a pianta rettangolare con pedata non inferiore a cm 27 e alzata massima non superiore a 20 cm nel rispetto del rapporto: 2 alzate + pedata = cm 62-64.
8. E' vietata l'apertura delle porte in adiacenza al gradino della rampa e comunque la distanza tra i punti più vicini fra il primo gradino e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a m 0,40.
9. Sono ammesse le scale esterne soltanto fino al primo piano abitabile rispetto alla quota zero. Fanno eccezione le scale di emergenza prescritte dalla normativa vigente.

Ringhiere e parapetti

10. L'altezza delle ringhiere e dei parapetti, posti a quota superiore a m 0,50 del piano su cui prospettano, deve essere non inferiore a m 1,00; nel caso di ringhiere l'interasse tra i suoi componenti non deve permettere il passaggio di una sfera del diametro di cm 10. Tali opere dovranno inoltre essere eseguite in ottemperanza delle disposizioni di cui alle vigenti norme in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Ascensori

11. In tutti i fabbricati con 3 o più piani abitabili, oltre il piano terra, deve essere previsto l'impianto di ascensore che deve essere raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
12. L'impianto di ascensore deve rispondere, in tutte le sue parti ed elementi, alle caratteristiche indicate dalla legislazione vigente in materia ed avere dimensioni tali da consentire l'accesso delle carrozzine dei bambini e dei portatori di handicap.
13. Nel caso in cui il vano ascensore sia attiguo a locali abitabili, devono essere attuati tutti gli accorgimenti per garantire un adeguato isolamento acustico.

CAPITOLO IV - STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

TITOLO 1° - NORME DI BUONA COSTRUZIONE

Art. 39 - Stabilità delle costruzioni

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., artt. 65, 67 ed articoli da 83 a 93
- DM 14 gennaio 2008
- L.R. 7 novembre 2003 n. 27
- Circolare 24 ottobre 2001 n. 21

Prescrizioni e direttive

1. Ogni fabbricato deve essere realizzato secondo le migliori regole dell'arte del costruire ed in conformità alle vigenti disposizioni di Legge, in ordine ai requisiti dei materiali da costruzione, alle sollecitazioni, al calcolo, al dimensionamento ed alla esecuzione delle strutture ai fini di garantire la stabilità di ogni sua parte.
2. Si applicano le disposizioni di cui alle norme citate e delle successive modifiche ed integrazioni.

Manutenzione

3. I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ed alla stabilità degli stessi in modo da garantire la pubblica incolumità, inibendo il degrado dell'immobile causa dell'insorgere di dissesti strutturali.
4. La corretta manutenzione dei pluviali e della grondaie, il controllo del corretto smaltimento delle acque piovane nelle aree esterne, il contenimento di eventuali smottamenti con le corrette opere provvisorie, la manutenzione ordinaria e straordinaria della copertura, la protezione della muratura perimetrale con l'intonaco costituiscono, a carattere esemplificativo e non esaustivo, alcune delle azioni funzionali alla corretta manutenzione del fabbricato.

Provvedimenti per costruzioni pericolanti

5. Qualora una casa, un muro, o in genere qualunque fabbricato o parte di esso costituisca pericolo per la pubblica e privata incolumità, il proprietario o il conduttore o l'inquilino hanno l'obbligo, previa comunicazione al SUE, di provvedere alle opere di messa in sicurezza del fabbricato.
6. Nei casi d'urgenza il privato dovrà provvedere ad un sollecito puntellamento del fabbricato ed alla messa in sicurezza dell'area circostante al fine di garantire la pubblica e privata incolumità.
7. Il Responsabile del SUE può ordinare la realizzazione di detti interventi, indica le modalità di esecuzione e stabilisce il termine di inizio e di ultimazione dei lavori, con riserva di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di violazione delle prescrizioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 40 - Opere provvisionali**Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici**

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., artt. 65, 67 ed articoli da 83 a 93
- DM 14 gennaio 2008
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
- L.R. 7 novembre 2003 n. 27
- Circolare 24 ottobre 2001 n. 21
- Regolamento di Polizia Urbana vigente
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Prescrizioni e direttive

1. Nell'esecuzione delle opere edilizie si devono osservare tutte le cautele atte ad evitare ogni rischio o danno a persone e a cose, e ad attenuare le molestie derivanti da lavorazioni (rumore, polveri, traffico veicolare, gas di lavorazione, ecc.) che possano arrecare danni a terzi durante l'esecuzione delle opere stesse.
2. Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, il titolare dell'immobile deve perimetrare lungo i lati prospicienti gli spazi stessi, con adeguata recinzione, il sito d'intervento. L'accesso al cantiere dovrà essere ammesso solo agli addetti ai lavori.
3. In ogni caso devono sempre essere adottati provvedimenti atti a:
 - salvaguardare l'incolumità pubblica;
 - individuare l'area di transito senza che la stessa interferisca con la pubblica viabilità;
 - evitare la formazione di ristagni di acqua;
 - evitare lo stoccaggio incustodito dei materiali di cantiere;
 - garantire il decoro dell'area di cantiere durante l'intera durata dei lavori.
4. Le recinzioni provvisorie devono:
 - essere decorose;
 - avere altezza non minore di m 2.00;
 - non limitare la visibilità in corrispondenza degli innesti stradali;
 - essere costruite secondo gli allineamenti;
 - essere munite di teli antipolvere
 - essere perimetrare con il nastro di segnalazione
 - avere accessi carrai e pedonali che si aprano verso l'interno o scorrano sui lati senza ingombrare spazi pubblici o ad uso pubblico.
5. Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie devono essere evidenziati mediante zebraure e segnaletica stradale, nonché munite di luci di segnalazione ed attivi nel medesimo intervallo temporale di funzionamento dell'illuminazione pubblica.
6. Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
7. Il Responsabile del SUE ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni, fissando i termini per l'esecuzione e riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati.

Scavi e demolizioni

8. Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico devono essere condotti in modo da evitare lo scoscendimento delle pareti, le quali pertanto devono essere adeguatamente sbatacchiate o avere una pendenza rapportata alle caratteristiche del traffico e comunque inferiore all'angolo d'attrito del terreno.
9. Nelle opere di demolizione, e specialmente nelle operazioni di distacco di materiali voluminosi e pesanti, si devono usare tutte le cautele atte ad evitare danno a persone e a cose, nonché cedimenti anche differenziali del suolo che possano arrecare danni e/o dissesti agli immobili limitrofi.
10. Si devono comunque osservare le prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Urbana, nonché le norme vigenti in materia di:
 - gestione dei rifiuti;

- gestione dei materiali provenienti da demolizioni;
- gestione delle terre e rocce da scavo proveniente dai cantieri;
- bonifica dei siti inquinati.

Movimento ed accumulo dei materiali

11. Nei luoghi aperti al pubblico è vietato il carico, lo scarico e l'accumulo dei materiali da costruzione o da risulta da scavi o demolizioni.
12. Solo nel caso di assoluta necessità il Responsabile del SUE, a richiesta dell'interessato, può autorizzare il carico, lo scarico e il deposito temporaneo dei materiali, con quelle norme e cautele che, in ogni singolo caso, verranno stabilite osservando le disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana, le norme per l'occupazione del suolo pubblico, nonché le leggi vigenti in materia di circolazione stradale.

BOZZA

CAPITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO 1° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 41 - Autorizzazioni e concessioni in data anteriore all'entrata in vigore del presente Regolamento

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Prescrizioni e direttive

1. L'entrata in vigore del presente RE comporta la decadenza delle autorizzazioni e delle concessioni in contrasto con il Regolamento stesso, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati ai sensi del precedente art. 14 e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
2. Qualora i lavori non vengano completati entro tale termine, la concessione o l'autorizzazione si intendono decadute per la parte non realizzata.

BOZZA

Art. 42 - Misure di salvaguardia

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Prescrizioni e direttive

1. Dalla data di adozione a quella dell'entrata in vigore del presente Regolamento, le normali misure di salvaguardia sono obbligatorie.
2. Il RE vigente conserva la sua validità fino all'entrata in vigore del presente Regolamento edilizio.

BOZZA

TITOLO 2° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Entrata in vigore

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Prescrizioni e direttive

1. Il RE, approvato dal Consiglio Comunale, entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente RE sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute.
3. Le norme del presente RE non si applicano ai progetti edilizi presentati prima della sua entrata in vigore, nonché alle eventuali proroghe e varianti non essenziali che rimangono sottoposti alla disciplina previgente.
4. Il presente RE sostituisce integralmente il precedente RE, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 5308 del 17 ottobre 1995 e s.m.i..
5. Per l'adeguamento a norme ed indicazioni nazionali o regionali, il RE verrà sottoposto a periodica revisione; le varianti eventualmente necessarie saranno apportate, mediante la completa ristesura del RE in forma di testo coordinato.

Art. 44 - Deroghe

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.Lgs. n. 267/2000
- L.R. 27 giugno 1985, n. 61 e s.m.i., art. 80
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 14

Prescrizioni e direttive

1. Il Responsabile del SUE, previa delibera del Consiglio Comunale e nel rispetto della legislazione vigente, ha la facoltà di esercitare i poteri di deroga alle norme del presente RE, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di uso pubblico e secondo quanto previsto dall'art. 80 della L.R. n. 61/85 e dall'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001.
2. La delibera del Consiglio Comunale deve contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e le motivazioni della deroga.

BOZZA

Art. 45 - Oneri e aspetti contributivi

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- L.R. 27 giugno 1985, n. 61 e s.m.i., artt. 81-88
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., artt. 16 e 42

Oggetto, definizione

1. Il presente RE tratta esclusivamente della corresponsione del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione relativi agli interventi edilizi (art. 16 D.P.R. n. 380/2001), rimanendo di competenza esclusiva del PRC la definizione e regolamentazione degli oneri conseguenti l'applicazione degli istituti giuridici della Perequazione urbanistica, Credito edilizio e Compensazione Urbanistica (artt. 35, 36 e 37 - Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11).

Prescrizioni e direttive

2. Ferme restando le ipotesi in cui la legge non prevede, in tutto o in parte, il pagamento degli oneri di urbanizzazione e/o del costo di costruzione (vedi art. 17 D.P.R. n. 380/2001), l'importo del contributo è commisurato all'incidenza delle spese relative alle opere di urbanizzazione ed al costo di costruzione.
3. L'incidenza del contributo:
 - relativamente agli oneri di urbanizzazione, è determinata con Deliberazione del Consiglio Comunale sulla base delle apposite tabelle parametriche approvate dalla Regione e secondo i criteri stabiliti dalla LR;
 - relativamente al costo di costruzione, è determinata sulla base dei valori fissati dalla Regione Veneto ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 e/o, in mancanza di questi, è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'avvenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT.
4. Per le attività produttive (costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi) la quota di contributo deve comprendere il costo sostenuto per le opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi o gassosi e quello per le sistemazioni ambientali dei luoghi (vedi art. 19 D.P.R. n. 380/2001).
L'importo relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione può essere suddiviso in rate, secondo quanto deliberato dal Consiglio Comunale. In questo caso il titolare del permesso di costruire deve accompagnare la richiesta di rateizzazione da una polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, con garanzia a prima richiesta. La polizza dovrà essere stipulata per un importo assicurato pari all'ammontare del contributo non versato.
Il mancato versamento degli oneri concessori nei termini prescritti comporta le seguenti sanzioni per ritardato o mancato versamento (art. 42 D.P.R. n. 380/2001):
 - l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
 - l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
 - l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
5. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al comma precedente si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

Art. 46 - Nuove disposizioni legislative

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Prescrizioni e direttive

1. L'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative che modifichino od integrino disposizioni legislative esplicitamente citate nel presente regolamento costituisce automatica modifica od integrazione dei riferimenti legislativi citati negli articoli del presente RE.

BOZZA

ALLEGATO A - ABBREVIAZIONI

A.C.	Amministrazione Comunale
art.	Articolo
Artt.	Articoli
A.U.A.	Autorizzazione unica ambientale
CdS	Conferenza di Servizi
CC	Codice Civile
CEI	Commissione edilizia integrata
D.G.R.V.	Delibera Giunta Regionale Veneto
DLgs	Decreto Legislativo
DM	Decreto Ministeriale
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
Elab.	Elaborato
Elabb.	Elaborati
GU	Gazzetta Ufficiale
L	Legge nazionale
LR	Legge Regionale
NCdS	Nuovo Codice della Strada
NT	Norme Tecniche
NTA	Norme Tecniche di Attuazione
NTO	Norme Tecniche Operative
OPCM	Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
PAI	Piano Assetto Idrogeologico
PAT	Piano Assetto del Territorio
PIRUEA	Programma Integrato Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale
PdL	Piano di Lottizzazione
PEEP	Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
PI	Piano degli interventi
PIP	Piano per gli Insediamenti Produttivi
PP	Piano Particolareggiato
PQA	Prontuario per la Qualità Architettonica
PR	Piano di Recupero
PRGC	Piano Regolatore Generale Comunale
PRC	Piano Regolatore Comunale
PUA	Piano Urbanistico Attuativo
RD	Regio Decreto
RE	Regolamento Edilizio
RP	Responsabile del procedimento
s.m.i.	successive modifiche e integrazioni
SUE	Sportello unico per l'edilizia
SUAP	Sportello unico per le attività produttive
Tav.	Tavola
Tavv.	Tavole
UMI	Unità Minima di Intervento
UTC	Ufficio tecnico comunale
VAS	Valutazione Ambientale Strategica
VIA	Valutazione di Impatto Ambientale
VCI	Valutazione di Compatibilità Idraulica
VIncA	Valutazione di Incidenza Ambientale
ZTO	Zona territoriale omogenea

ALLEGATO B - GLOSSARIO

Definizioni

Abbaino

1. Costruzione sporgente dal piano di falda della copertura del tetto, atta a consentire l'aerazione e illuminazione di vani abitabili e non abitabili posti nel sottotetto.

2. Alloggio / appartamento / unità abitativa

Unità immobiliare destinata alla residenza e costituita da un insieme di vani ed annessi, con i requisiti minimi prescritti dal presente RE dotata di un ingresso diretto o indiretto dalla strada o da uno spazio comune dell'edificio (ballatoio, corridoio, atrio condominiale, corte interna, ecc...).

Alveo

3. Parte di sezione trasversale di un corso d'acqua occupabile dal flusso idrico; è a sua volta costituito dal fondo (parte idealmente orizzontale) e dalle sponde (parti inclinate).

Bussola

4. Manufatto di ingombro ridotto da realizzare in appendice all'immobile esistente o all'interno o all'esterno dello stesso, atta a proteggere gli ingressi dalle intemperie.

Capofosso

5. Fosso posto a servizio di uno o più fondi che assolve funzioni di particolare importanza, indipendentemente dall'estensione del bacino.

Casetta per attrezzi

6. Manufatto accessorio di carattere precario con destinazione a deposito attrezzi, con struttura lignea e aspetto decoroso.

Cavedio

7. Cortile interno ad un fabbricato di dimensioni minime, che serve ad illuminare passaggi o ambienti di servizio.

Ciglio

8. Punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna.

Cortile

9. Spazio scoperto delimitato, anche parzialmente, lungo il perimetro da fabbricati o muri di cinta e recinzioni, destinato ad illuminare e ventilare anche locali abitabili.

Edificio o Fabbricato

10. Costruzione perimetrata e coperta, realizzata entro e/o fuori terra e stabilmente infissa al suolo, caratterizzata da strutture portanti verticali ed orizzontali, isolata oppure realizzata in aderenza ad altre costruzioni ed accessibile dall'esterno.

Elementi di arredo da giardino

11. Strutture precarie quali gazebo, barbecue, fontane, panchine, ecc., costituite da elementi leggeri in ferro, legno, pvc, ecc., a cielo libero o coperte da tende, senza copertura e pareti fisse, prive di qualsiasi struttura di fondazione ma saldamente ancorate al suolo.

Fabbricato precario

12. Manufatto di facile rimozione, privo di qualsiasi struttura di fondazione ma saldamente ancorato al suolo, destinato a soddisfare esigenze contingenti e temporanee o stagionali e ad essere completamente rimosso dopo l'uso.

Facciata o Prospetto

13. Solido perimetrale esterno di un fabbricato delimitato dalla linea di intersezione dello stesso con il suolo, ovvero con il marciapiede e dall'intersezione dello stesso con l'intradosso del solaio di copertura.

Fosso

14. Cavità dove possono scorrere le acque meteoriche, di risorgiva o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà.

Gazebo

15. Struttura precaria a cielo aperto o coperta da tende, aperta sui lati esterni, costituita da strutture leggere (solitamente in legno o metallo) priva di struttura di fondazione, posizionata in parchi o giardini e destinata alla sosta all'aperto ed alle attività contemplativa e/o ludiche.

Galleria

16. Collegamento orizzontale coperto posto all'interno del sedime degli edifici, aperto su almeno un lato, atto al transito degli utenti.

Garage o Autorimessa

17. Locale destinato al ricovero di veicoli.

Intercapedine

18. Spazio chiuso compreso fra due superfici ravvicinate e per lo più parallele, con funzione di isolamento.

Lucernario

19. Apertura complanare alla copertura dotata di serramento, atta a fornire l'aerazione e l'illuminazione dei vani sottostanti, abitabili e non abitabili.

Lastrico solare

20. Tetto piano di un edificio, anche praticabile.

Loggia

21. Spazio coperto interno al sedime del fabbricato, ad uso esclusivo dell'unità immobiliare cui accede, aperto su almeno un lato.

Pensilina

22. Strutture accessoria posta a copertura di parcheggi o percorsi pedonali. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, che risultano scollegate e non funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso.

Pergolato

23. Struttura in legno o in metallo avente andamento orizzontale e destinata all'ombreggiamento, realizzata per il sostegno di rampicanti o di tende da sole non fisse, a carattere stagionale.

Pertinenza

24. Manufatto di modeste dimensioni, funzionalmente collegato all'edificio principale e non autonomamente utilizzabile.

Pianerottolo

25. Orizzontamento ubicato tra due rampe ovvero di arrivo e partenza di una scala.

Piano di un edificio

26. Spazio delimitato dal pavimento (estradosso del solaio inferiore, piano di calpestio) e dal soffitto (intradosso del solaio superiore) che, in base alla quota zero può essere:
- interrato: quando l'intradosso del solaio superiore rimane in ogni suo punto ad una quota inferiore alla quota zero di riferimento;
 - seminterrato: quando il piano di calpestio rimane in ogni suo punto ad una quota inferiore alla quota zero di riferimento e l'intradosso del solaio superiore rimane in ogni suo punto al di sopra della stessa quota zero;
 - piani fuori terra: terra, rialzato, primo, secondo, ecc., quando il pavimento rimane in ogni suo punto ad una quota superiore alla quota zero di riferimento.

Piscina

27. Vasca artificiale riempita d'acqua adibita generalmente al nuoto ubicata nelle aree di pertinenza di immobili residenziali. Si differenzia dall'impianto sportivo natatorio ubicato in zone territoriali omogenee destinate a servizi ed aventi caratteristiche dimensionali, costruttive e d'esercizio distinte rispetto a quelle destinate all'uso residenziale privato.

Portici di uso pubblico

28. Spazio al piano terra di un edificio destinato al pubblico passaggio, con funzione decorativa e di riparo, delimitato da un lato dal muro perimetrale dello stesso edificio e, verso la via, da semplici pilastri o colonne che reggono gli ambienti dei piani sovrastanti e che coprono il portico stesso.

Rampa

29. Piano inclinato carrabile o pedonale atto a superare un dislivello. Può essere costituito da una superficie continua o da una serie di gradini.

Ripostiglio

30. Vano accessorio funzionale all'attività principale all'interno di una unità immobiliare.

Sagoma dell'edificio

31. Figura geometrica piana definita dal contorno esterno dell'edificio, delimitata dalla linea di intersezione con il suolo e la copertura, con la sola esclusione di scale esterne a giorno, comignoli, caminetti e canne fumarie.

Scala

32. Struttura fissa costituita da una serie di gradini e disposta secondo un piano inclinato, generalmente suddivisa in più rampe intramezzate da pianerottoli, che consente di superare agevolmente un dislivello.

Sedime

33. Superficie occupata dalla parte fuori terra di un fabbricato, delimitata orizzontalmente dai muri perimetrali e sulla quale poggia il pavimento del piano più basso.

Soppalco

34. Struttura orizzontale praticabile, ottenuta interponendo un solaio orizzontale all'interno di un vano, ed avente almeno un lato completamente aperto sul vano soppalcato.

Sottotetto

35. Vano ricavato nell'intercapedine tra l'estradosso dell'ultimo piano abitabile e l'intradosso del solaio di copertura.

Tenda esterna

36. Elemento ombreggiante installato sulla facciata degli edifici o a copertura dei pergolati.

Terrazze o Poggioli

37. Aggetti aperti sui lati, con semplice funzione di affaccio e dotate di parapetto, costituite da una struttura orizzontale e da una superficie praticabile.

Tettoia

38. Struttura a sbalzo posta a copertura di ambienti esterni agli edifici formata da uno spiovente, finalizzata alla protezione dalle intemperie o a sostenere impianti alimentati da fonte energetiche rinnovabili.

Unità immobiliare

39. Edificio o porzione di edificio, costituito da un insieme di uno o più vani, consistente in uno spazio definito, idoneo a consentire lo svolgimento di funzioni compatibili fra loro e suscettibile di autonomo godimento, con caratteristiche di continuità fisica e/o di autonomia funzionale.

Vano

40. Spazio coperto, delimitato su ogni lato da pareti in muratura, legno, vetro, ecc. anche se qualcuna non raggiunga il soffitto. La parete interrotta da notevole apertura (arco o simili) deve considerarsi come divisoria di due vani, salvo che uno di questi, per le sue piccole dimensioni, non risulti in modo indubbio come parte integrante dell'altro.

Veranda

41. Costruzione prevalentemente vetrata costituita da un telaio posto lungo il perimetro di terrazze, poggioli o di aree esterne pavimentate, destinato ad integrare l'edificio per ripararlo dalle intemperie e dagli agenti atmosferici.

Vespaio

42. Camera d'aria ventilata da realizzare al di sotto del piano di imposta nelle costruzioni al fine di migliorare le condizioni dell'ambiente abitativo. Il vuoto sanitario sottostante deve essere messo in collegamento

con l'esterno tramite la creazione di opportune aperture lungo il perimetro garantendo la ventilazione naturale.

Volume tecnico

43. Vano privo di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinato a contenere impianti a servizio di un immobile esclusivamente per esigenze tecnico-funzionali. Sono da considerare volumi tecnici quelli necessari a contenere serbatoi idrici, autoclave, ascensori, vasi di espansione dell'impianto termico, canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra della linea di gronda, il locale contatori. Non possono essere considerati volumi tecnici le verande incorporate nel corpo di fabbrica, i vani chiusi utilizzabili a magazzino, le mansarde utilizzate come locali agibili.

BOZZA

ALLEGATO C - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Comunitarie

1. Direttiva 2001/77/CE sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili
Direttiva 2002/91/CE sull'uso razionale dell'energia negli edifici
Direttiva 2003/87/CE sull'Emissions Trading
Direttiva 2004/8/CE sulla cogenerazione
Direttiva 2006/32/CE sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici
Direttiva 2010/31

Nazionali

2. L. n. 1086/1971 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica"
L. n. 47/1985 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie"
L. n. 13/1989 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"
L. n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
L. 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"
L. 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
L. 5 marzo 1990, n. 46 e s.m.i. "Norme per la sicurezza degli impianti"
L. n. 122/2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"
L. 12 luglio 2011, n. 106 e s.m.i. "Costruzioni private"
3. D.L. 17 marzo 1980, n. 68 e s.m.i. "Disposizioni sui consumi energetici"
4. D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada"
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i. "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale"
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. "Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Codice dell'ambiente"
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"
D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99"
D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"
5. D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"
D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n.46, in materia di sicurezza degli impianti."

- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"
- D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto"
- D.P.R. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., artt. 48 "Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive" e 76 "Norme penali"
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., "Regolamenti edilizi comunali"
- D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia"
- D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008"
- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a Norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35"
6. D.P.C.M. 05 dicembre 1997 e s.m.i. "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"
 7. D.C.M. 4 febbraio 1977 "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"
 8. D.M. Sanità 5 luglio 1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione"
 - D.M. 1 dicembre 1975 e s.m.i. "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione"
 - D.M. 18 maggio 1976 e s.m.i. "Disposizioni in ordine agli impianti di condizionamento o ventilazione di cui alla L. 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico"
 - D.M. Sanità del 6 settembre 1994
 - D.M. Sanità del 14 maggio 1996
 - D.M. Sanità del 20 agosto 1999
 - D.M. 29 luglio 2004, n. 248, modificato dal Decreto del Ministero della Salute del 14 dicembre 2004
 - D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"
 - D.M. 6 agosto 2010
9. Codice Civile
 10. R.D. 639/1910 "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato"
 11. Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 8321/66 "Istruzioni per la salvaguardia del patrimonio arboreo in rapporto alla sicurezza della circolazione stradale"
 12. Piano Nazionale Amianto - Linee di intervento per un'azione coordinata delle amministrazioni statali e territoriali, marzo 2013

Regionali

1. L.R. n. 61/1985 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio"
L.R. n. 33/1985 "Norme per la tutela dell'ambiente"
L.R. n. 21/1996 "Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica" e s.m.i.
L.R. 6 aprile 1999, n. 12 "Recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi"
L.R. n. 11/2004 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"
L.R. 9 marzo 2007, n. 4 "Iniziativa ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile"
L.R. 8 luglio 2009, n. 14 e s.m.i.
2. D.P.G.R. n. 1258/1978
3. D.G.R.V. 28 dicembre 1998, n. 5108 "Linee di Piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto"
D.G.R.V. 28 giugno 2002, n. 1690 "Linee-guida per la rimozione, il trasporto e il deposito provvisorio di piccole quantità di materiali contenenti amianto" (Microraccolta)
D.G.R.V. 4 agosto 2009, n. 2499
D.G.R.V. 22 settembre 2009, n. 2774 "Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza"
D.G.R.V. 4 agosto 2009, n. 2508 - Allegato A
D.G.R.V. 2 marzo 2010, n. 453
D.G.R.V. 02 marzo 2010, n. 509 "Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16"
D.G.R.V. 06 settembre 2011, n. 1428 "Aggiornamento delle Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16 approvate con DGR n. 509 del 02/03/2010"
D.G.R.V. 15 marzo 2011, n. 265 "Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08). Approvazione linee interpretative regionali."
D.G.R.V. 8 novembre 2011, n. 1781 - Allegato A
D.G.R.V. 8 novembre 2011, n. 1782 - Allegato A
D.G.R.V. 31 gennaio 2012, n. 97 "Approvazione note di indirizzo per l'applicazione dell'art. 79 bis della L.R. 61/85, come modificata dalla L.R. n. 4/2008, aggiornamento delle istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza"
D.G.R.V. 28 agosto 2012, n. 1773 "Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione. D.lgs. 3 aprile 2006 e s.m.i., n. 152; L.R. 3/2000"
D.G.R.V. 11 febbraio 2013, n. 179 "Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo per i quantitativi indicati all'articolo 266, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Riferimento Delibera n. 9/CR del 21.01.2013"
D.G.R.V. 18 giugno 2013 n. 985
D.G.R.V. n. 1775 del 3 ottobre 2013 "Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)"
4. Circolare della Regione Veneto n. 65/78 "Alberature stradali. Istruzioni per la salvaguardia del patrimonio arboreo in rapporto alla sicurezza della circolazione stradale"
Circolare Regionale n. 35 del 04 giugno 1986 "Norme per la tutela dell'ambiente"
Circolare del Presidente della Giunta Regionale n.13 del 01/07/1997 "Revisione circolare regionale n. 38/87 "Criteri generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario"

5. Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 107 del 05/11/2009 e s.m.i.

Comunali

1. Regolamento Comunale di Fognatura
Regolamento Comunale sull'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni
Regolamento Comunale per l'occupazione del suolo pubblico
Regolamento Comunale d'Igiene
Regolamento Comunale di Polizia Urbana
Regolamento Comunale per la gestione e manutenzione dei fossati

Altro

- Norma Svizzera Costruzione "Isolamento termico e protezione contro l'umidità degli edifici" - SIA Società svizzera degli Ingegneri e degli Architetti, A 180
- Norma UNI-CIG 7129/08

BOZZA

ALLEGATO D - LINEE GUIDA PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE

Per "Edilizia sostenibile" si intende una prassi progettuale e costruttiva che ha l'obiettivo di minimizzare il consumo di risorse naturali, ridurre l'impatto sull'ambiente e garantire un elevato comfort degli ambienti interni.

Malgrado i progressi in campo edilizio e tecnologico, la materia dell'edilizia sostenibile rimane poco praticata ed i temi dell'uso razionale dell'energia rinnovabile e dell'abbattimento dei consumi non appaiono sufficienti a garantire elevati standard energetici degli edifici. A livello europeo i consumi legati agli immobili rappresentano infatti circa il 40% di quelli energetici complessivi e sono state approvate in questi anni Direttive nel campo delle prestazioni energetiche degli edifici e della loro certificazione, e del contributo delle fonti rinnovabili rispetto ai consumi domestici.

Per avviare un concreto processo di sostenibilità è indispensabile contribuire a sensibilizzare i cittadini e orientare il mercato dell'abitare verso nuovi criteri di progettazione, fornire corretti riferimenti normativi per gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, favorendo la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO₂ e premiando le tecnologie più efficienti e meno costose, per risparmiare quote importanti di energia legata al costruire e all'abitare.

Il presente Allegato costituisce uno strumento per il raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati ed agisce sulla disciplina gli interventi edilizi con lo scopo di suggerire una progettazione sostenibile coerentemente con quanto dettato dai provvedimenti regionali (L.R. 9 n. 4 del marzo 2007, "Linee guida in materia di edilizia sostenibile" e D.G.R.V. n. 2499 del 4 agosto 2009) e nazionali in merito alla necessaria diminuzione delle emissioni climalteranti, ad integrazione di quanto già indicato nel Prontuario per la qualità architettonica (PQA) contenuto nel Piano degli Interventi.

I criteri di valutazione della sostenibilità dell'intervento edilizio trattati nel presente allegato sono così articolati:

- efficienza energetica (certificazione energetica degli edifici);
- contesto locale (orientamento, materiali, tutela dall'amianto)
- confort termico e acustico (isolamento termico, tetti verdi, serramenti, isolamento acustico);
- risorse idriche (recupero acque meteoriche, contenimento consumi idrici);
- fonti energetiche rinnovabili (integrazioni fonti rinnovabili di energia, impianti solari e fotovoltaici, biomassa, geotermia, tettoie solari o fotovoltaiche, serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori);

e si basano sul confronto tra requisiti richiesti (ai sensi di legge e/o del presente regolamento) e prestazioni raggiunte attraverso le soluzioni progettuali adottate.

L'attività di progettazione non può tuttavia non partire da un'attenta analisi del sito dove verrà realizzato l'intervento edilizio, al fine di valutare in modo adeguato e consapevole la conformazione e le caratteristiche dell'ambito di intervento e i parametri ambientali più significativi, che rappresentano i fattori di condizionamento e le opportunità per la realizzazione di un intervento edilizio in chiave sostenibile.

TITOLO 1° - EFFICIENZA ENERGETICA

Art. 1 - Certificazione energetica degli edifici

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Direttiva n. 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia;
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i.
- D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici secondo quanto previsto all'art. 18 comma 6 e le disposizioni dell'allegato III
- Ministero dello Sviluppo Economico: D.M. 26 giugno 2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

Oggetto, definizione

1. Per "Prestazione energetica di un edificio" si intende la quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti.
2. L'"Attestato di prestazione energetica dell'edificio" è un documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica.
3. L'"Attestato di qualificazione energetica" è un documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione.
4. L'Attestato di prestazione energetica degli edifici, attribuendo all'edificio di interesse una specifica classe prestazionale, è uno strumento di orientamento del mercato verso gli edifici a migliore rendimento energetico, permette infatti ai cittadini di valutare il consumo energetico dell'edificio di interesse e di confrontarlo con i valori tecnicamente raggiungibili o di confrontare i consumi di più edifici presi in esame.

Prescrizioni e direttive

5. La certificazione energetica si applica a tutte le categorie di edifici di cui all'articolo 3, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ossia:
 - edifici adibiti a residenza e assimilabili (abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme, abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili, edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari);
 - edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
 - edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
 - edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili (quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi, mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto, bar, ristoranti, sale da ballo);

- edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
 - edifici adibiti ad attività sportive (piscine, saune e assimilabili, palestre e assimilabili, servizi di supporto alle attività sportive);
 - edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
 - edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
6. Tra le categorie predette non rientrano:
- box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
 - i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati e gli altri casi specifici previsti al punto 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 192/2005.
7. Per la "certificazione energetica degli edifici", il D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. stabilisce che:
- i nuovi edifici devono essere dotati di Attestato di prestazione energetica secondo le disposizioni stabilite dallo stesso decreto;
 - dal 1° gennaio 2007 la certificazione energetica è una condizione indispensabile per accedere alle agevolazioni fiscali, previste in Finanziaria, per interventi migliorativi delle prestazioni energetiche degli edifici;
 - dal 1° luglio 2007 l'attestato di certificazione energetica è obbligatorio per i vecchi edifici (già esistenti o in costruzione alla data di entrata in vigore del D.Lgs.192/2005 (08/10/2005), di superficie utile superiore a 1.000 mq, nel caso di vendita dell'intero immobile);
 - dal 1° luglio 2008 l'obbligo è esteso agli edifici di superficie utile fino a 1.000 mq (sempre nel caso di vendita dell'intero immobile);
 - dal 1° luglio 2009 le unità immobiliari, oggetto di compravendita, devono essere dotate dell'attestato di certificazione energetica;
 - dal 1° gennaio 2012 nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.
8. L'Attestato di prestazione energetica:
- comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;
 - deve essere richiesto dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell'immobile e deve essere inviato alla Regione Veneto entro 15 gg. dal rilascio (p.to n. 8 o n. 9 delle Linee Guida Nazionali D.M. 26 giugno 2009).
9. Per le Regioni che, come la Regione del Veneto, non hanno ancora provveduto ad adottare proprie norme per la certificazione energetica degli edifici si applica quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali definite dal D.M. del 26/06/2009.

TITOLO 2° - CONTESTO LOCALE

Art. 2 - Orientamento e schermatura degli edifici

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i.;
- D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE".

Oggetto, definizione

1. L'orientamento degli edifici e la protezione dal sole sono fondamentali per ridurre il fabbisogno di energia per il riscaldamento invernale ed il raffrescamento estivo delle abitazioni.

Prescrizioni e direttive

2. L'orientamento dell'edificio e delle sue superfici deve in ogni caso garantire la migliore esposizione possibile in funzione dell'apporto di energia solare.
3. In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica, normativa e funzionale, o di allineamenti obbligatori previsti dal PI, gli edifici di nuova costruzione devono avere l'orientamento dell'asse longitudinale principale lungo la direttrice Est-Ovest con una tolleranza di $\pm 20^\circ$.
4. Gli ambienti abitativi principali (quali ad esempio: soggiorno, sale da pranzo e assimilabili) devono essere, preferibilmente, disposti a sud-est, sud e sud-ovest..
5. Gli ambienti che hanno minore bisogno di riscaldamento e di illuminazione (autorimesse, ripostigli, lavanderie, corridoi o altro) devono essere, preferibilmente, disposti lungo il lato nord e servire da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati.
6. Per tutti gli edifici, ad esclusione di quelli industriali:
 - le distanze tra gli edifici all'interno dello stesso lotto devono essere tali da garantire sulle facciate, nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre), il minimo ombreggiamento possibile. Al fine di favorire l'apporto energetico del sole nel periodo invernale, ciascuno degli elementi trasparenti che chiude gli spazi principali dell'organismo edilizio deve avere assicurato alle ore 10, 12, 14 del 21 dicembre un'area soleggiata non inferiore all'80% della superficie trasparente dell'elemento stesso. In particolari condizioni del sito, quali la preesistenza di manufatti ombreggianti l'organismo edilizio, il requisito indicato è convenzionalmente raggiunto con il soleggiamento dell'80% di ciascuna delle finestre dei piani non in ombra nelle ore in cui viene verificato il requisito.
 - le superfici vetrate devono essere collocate da sud-est a sudovest, e debbono essere provviste di dispositivi che ne consentano la schermatura e l'oscuramento, fissi o mobili, che permettano di rispettare il requisito del minimo soleggiamento estivo ed il completo sfruttamento della massima irradiazione solare incidente durante il periodo invernale (21 dicembre). Al fine di limitare un apporto eccessivo del calore solare in estate, durante il periodo estivo l'ombreggiamento di ciascuno degli elementi trasparenti delle chiusure esterne degli spazi dell'organismo edilizio destinati ad attività principali deve essere uguale o superiore all'80%. Tale livello deve essere verificato, sempre con buon esito, alle ore 11, 13, 15, 17 del 21 giugno (ora solare).
 - le schermature fisse (aggetti, frangisole, logge, pergolati, ecc.) devono essere congruenti con l'orientamento della facciata di riferimento (ad esempio aggetti orizzontali per le facciate esposte a sud e aggetti verticali per le facciate esposte ad est e a ovest).
 - le piantumazioni, le colture e le siepi dei giardini e delle aree a verde dovranno essere costituite da essenza che garantiscano, nella peggiore condizione stagionale, sia la minore ombreggiatura durante il periodo invernale che la massima ombreggiatura durante il periodo estivo.
7. Per tutti gli edifici, ad esclusione di quelli industriali, al fine di sfruttare al meglio gli apporti solari nella stagione invernale e contenere gli apporti indesiderati nel periodo estivo:
 - devono essere ridotte le superfici vetrate su facciate esposte a nord comunque nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari;

- si deve favorire un'efficiente ventilazione naturale attraverso il posizionamento delle aperture sui muri esterni in doppio affaccio sui lati opposti.

BOZZA

Art. 3 - Materiali ecosostenibili

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i.
- L.R. 9 marzo 2007, n. 4 "Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile"

Oggetto, definizione

1. Nei nuovi interventi e negli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione è preferibile l'uso di materiali da costruzione, di componenti per l'edilizia, di impianti, di elementi di finitura, di arredi fissi che non determinano lo sviluppo di gas tossici, emissione di particelle, radiazioni o gas pericolosi, inquinamento dell'acqua o del suolo.

Prescrizioni e direttive

2. L'individuazione dei materiali da costruzione deve rispondere ai seguenti criteri:
 - utilizzo di materiali ecologicamente compatibili, atossici, privi di emissioni di cui sia dimostrata la nocività ed a contenuto basso o nullo di sostanze ed emissioni tossiche o a tossicità potenziale (come formaldeide, PVC, sostanze volatili nocive derivanti da vernici o collanti, radioattività naturale, ecc.);
 - utilizzo di materiali facilmente riciclabili e non tossici durante le fasi di demolizione o di riutilizzo;
 - utilizzo di materiali naturali e locali, che consentano di recuperare la tradizione locale e di contenere i costi di trasporto (quindi non provenienti da specie protette ed alloctone, come nel caso dei legni tropicali, o provenienti da cicli di lavorazione ad alto impatto ambientale);
 - utilizzo di materiali per le strutture, le finiture, gli impianti e le sistemazioni esterne durevoli e facilmente mantenibili;
 - utilizzo di materiali asettici inattaccabili da muffe e altri agenti biologici in particolare per le strutture, le finiture, gli impianti idrico-sanitari e di climatizzazione.
3. I materiali isolanti termoacustici devono favorire la salubrità e la traspirabilità di strutture, partizioni, coperture e devono garantire massima durabilità nel tempo.
4. E' preferibile riutilizzare in situ i materiali (componenti murarie, inerti, terreni di riporto, ecc.) ottenuti dalle demolizioni e scavi del terreno su cui insiste l'intervento.
5. Nel caso in cui il progetto di urbanizzazione preveda la realizzazione di rilevati o riempimenti, devono essere impiegati materiali e componenti derivanti da attività di riciclaggio per almeno il 50% del volume complessivo movimentato.

Art. 4 - Tutela dall'amianto

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- L. 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"
- Decreto del Ministero della Sanità del 6 settembre 1994
- Decreto del Ministero della Sanità del 14 maggio 1996
- D.G.R.V. 28 dicembre 1998, n. 5108 "Linee di Piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto"
- Decreto del Ministero della Sanità del 20 agosto 1999
- D.M. 29 luglio 2004, n. 248, modificato dal Decreto del Ministero della Salute del 14 dicembre 2004
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
- D.G.R.V. 28 giugno 2002, n. 1690 "Linee-guida per la rimozione, il trasporto e il deposito provvisorio di piccole quantità di materiali contenenti amianto" (Microraccolta)
- D.G.R.V. 15 marzo 2011, n. 265 "Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08). Approvazione linee interpretative regionali."
- Piano Nazionale Amianto - Linee di intervento per un'azione coordinata delle amministrazioni statali e territoriali, marzo 2013
- L.R. 8 luglio 2009, n. 14 e s.m.i.

Oggetto, definizione

1. L'amianto è presente nelle costruzioni edili (come ad es. amianto spruzzato o lastre di cemento-amianto per coperture, pavimenti vinilici, cavedi, sottotetti, canne fumarie e comignoli, intonaci, controsoffitti, ecc.) e negli impianti industriali, dove spesso è stato utilizzato come coibente di tubi e serbatoi.

Prescrizioni e direttive

2. In tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente deve essere verificata l'eventuale presenza di amianto per valutarne il rischio ed adottare il metodo di bonifica più consono, in base all'Indice di Degrado (ID), ovvero per la sua rimozione e smaltimento.
3. I rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti unicamente in discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata, oppure in discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata nella quale possono essere conferiti sia i rifiuti individuati dal codice CER 170605 (materiali da costruzione contenenti amianto) sia le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento (stabilizzazione-solidificazione in matrici stabili e non reattive, incapsulamento, trattamento con modificazione della struttura cristallina), finalizzati al contenimento del potenziale inquinante, nel rispetto della specifica normativa in materia.
4. Nella D.G.R.V. n. 1690 del 28/06/2002, si disciplina la rimozione di piccole quantità di M.C.A., detta Microraccolta, effettuata direttamente anche dai privati cittadini proprietari del manufatto, fermi restando gli obblighi di legge riguardanti il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti, definendo le procedure di messa in sicurezza dei M.C.A. e di consegna dei rifiuti alle imprese autorizzate al trasporto.
5. La rimozione e bonifica di tipologie di materiali che eccedono i contenuti ed i limiti imposti dalla D.G.R.V. n. 1690/2002 deve essere effettuata da un'impresa di bonifica, iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ed è soggetta a specifico Piano di Lavoro, nel rispetto della specifica normativa in materia che, salvi i casi di urgenza, deve essere comunicato al competente organo di vigilanza (SPISAL dell'ULSS) almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.
6. La L.R. 14/2009, come modificata dalla L.R. 32/2013, concede un ampliamento di volume per favorire la rimozione e lo smaltimento delle coperture in cemento amianto.

TITOLO 3° - COMFORT TERMICO E ACUSTICO**Art. 5 - Isolamento termico dell'involucro degli edifici****Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici**

- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i.
- D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", art. 11
- L.R. 30 luglio 1996, n. 21 "Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica" e s.m.i.
- D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia"

Oggetto, definizione

1. Devono essere utilizzati materiali adeguati ed essere adottati particolari accorgimenti atti a garantire il comfort termico all'interno dei locali abitabili.

Prescrizioni e direttive

2. Allo scopo di migliorare le prestazioni energetiche dell'involucro dell'edificio, e quindi di ridurre le dispersioni di calore nella stagione invernale, vengono indicati i limiti massimi di trasmittanza per le singole strutture che costituiscono l'involucro.
3. I valori di trasmittanza per le singole strutture che costituiscono l'involucro sono:

Tipologia struttura	Trasmittanza U
Strutture opache verticali esterne	0,27 W/mq K
Coperture (piane e a falde)	0,24 W/mq K
Pavimenti	0,26 W/mq K
Pareti e solette confinanti con altre unità e spazi non riscaldati	0,70 W/mq K
Chiusure trasparenti comprensive di infissi	2,00 W/mq K

I valori riportati nella sopra indicata tabella risultano essere vincolanti per gli interventi di:

- nuova costruzione;
- ampliamento volumetrico;
- ristrutturazione edilizia attuata mediante demolizione e ricostruzione;
- ristrutturazione edilizia;
- recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti;

mentre tali valori, per gli interventi di:

- ampliamento non eccedente il 20% dell'esistente;
- ristrutturazioni edilizie che non coinvolgano più del 25% della superficie disperdente dell'edificio;
- risanamento conservativo;
- manutenzione straordinaria (ove previsti interventi sulle parti trasparenti);

risultano essere incrementati del 25% con esclusione delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi.

4. I valori di trasmittanza sopra riportati dovranno essere comprensivi anche dei ponti termici di forma o di struttura salvo impedimenti di natura tecnica (ad esempio "cappotti" interni). Per quanto riguarda i sottofinestra e i cassonetti per avvolgibile, ove presente, questi dovranno avere le stesse caratteristiche prestazionali delle pareti esterne.

5. Negli interventi di nuova costruzione e in tutti gli interventi sugli edifici esistenti, comprese le manutenzioni straordinarie ed escluse quelle ordinarie, i tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali e i solai delle nuove costruzioni e, indistintamente, di tutti gli edifici residenziali che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a centimetri trenta, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i centimetri trenta e fino ad un massimo di ulteriori centimetri venticinque per gli elementi verticali e di copertura e di centimetri venticinque per quelli orizzontali intermedi, se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica.
6. Per tutte le tipologie di intervento che prevedano il rifacimento della copertura, nel caso in cui la stessa sia a falda e a diretto contatto con l'ambiente abitato, deve essere di tipo ventilato o equivalente, e garantire i valori di trasmittanza riportati nella precedente tabella.
7. Tutte le caratteristiche fisico-tecniche-prestazionali dei materiali impiegati nella costruzione dovranno essere certificati da parte di Istituti riconosciuti dall'Unione Europea o presentare marcatura CE. In ogni caso e in assenza delle predette marcature, le caratteristiche dei materiali devono essere coerenti con quelle indicate nella normativa tecnica vigente (Uni 10351, Uni 10355, Uni En 1745 e per il metodo di calcolo Uni En Iso 6946).
8. Gli interventi di miglioramento delle prestazioni termiche degli edifici esistenti si configurano come interventi di manutenzione straordinaria, la cui realizzazione è subordinata alla trasmissione al SUE di apposita pratica edilizia (istanza, comunicazione, denuncia o segnalazione comunque denominata), cui deve essere allegata la documentazione indicata nella apposita modulistica predisposta dall'UTC e disponibile sul sito Internet del Comune.

Art. 6 - Tetti verdi

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Il "Tetto verde" è un tipo di copertura che utilizza la terra e la vegetazione come rivestimento. La copertura può essere parzialmente o completamente rivestita di vegetazione.
2. Il "Tetto verde" assicura diversi vantaggi:
 - migliora l'isolamento termico e quindi è un mezzo per favorire il risparmio energetico;
 - migliora l'isolamento acustico aumentando il comfort degli ambienti interni;
 - riduce il carico delle acque meteoriche e ne assicura la depurazione;
 - riduce gli effetti delle "isole di calore" contribuendo all'abbassamento della temperatura dell'ambiente circostante;
 - assorbe la CO₂ e le polveri sottili migliorando la qualità dell'aria.

Prescrizioni e direttive

3. Nelle nuove costruzioni o in caso di ristrutturazione delle coperture è possibile migliorare le caratteristiche d'isolamento termico, d'inerzia termica e di assorbimento delle polveri inquinanti delle strutture di copertura degli edifici attraverso la realizzazione di tetti piani coperti a verde e di giardini pensili.

Art. 7 - Prestazione dei serramenti

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i.;
- Presente articolo e precedente art. 5 (Isolamento termico dell'involucro degli edifici)

Oggetto, definizione

1. I serramenti svolgono un ruolo molto importante nel controllo dei consumi energetici sia invernali, sia estivi.

Prescrizioni e direttive

2. Nelle nuove costruzioni o in caso di interventi edilizi nei quali sia prevista la sostituzione dei serramenti è possibile migliorare le caratteristiche d'isolamento termico ed acustico attraverso l'utilizzo di serramenti aventi una trasmittanza media (U), riferita all'intero sistema telaio/vetro, non superiore a 2 W/mq K.
3. Per quanto riguarda i sottofinestra e i cassonetti per avvolgibile, ove presente, questi dovranno avere le stesse caratteristiche prestazionali delle pareti esterne.

BOZZA

Art. 8 - Isolamento acustico

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- L. 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i. - Legge Quadro sull'inquinamento acustico
- D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e s.m.i. "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"

Oggetto, definizione

1. L'isolamento acustico è uno dei parametri che contribuisce maggiormente a garantire il comfort dei locali abitabili.
2. I locali abitabili dovranno essere progettati e realizzati in conformità ai requisiti acustici passivi fissati dalla normativa vigente in materia al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.

Prescrizioni e direttive

3. E' fatto obbligo nei nuovi edifici o negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti garantire specifiche prestazioni di isolamento ai rumori, ovvero:
 - isolamento dai rumori aerei tra differenti unità immobiliari;
 - isolamento dai rumori provenienti dall'esterno (isolamento di facciata);
 - isolamento dai rumori da calpestio;
 - isolamento dai rumori degli impianti a funzionamento continuo e discontinuo;
 - tempo di riverberazione di aule scolastiche e palestre.
4. Il livello sonoro del rumore provocato in un alloggio da impianti tecnologici (ascensori, impianto termico, impianti di condizionamento, ecc.) installati in altri alloggi o in spazi comuni anche esterni all'edificio, non deve superare i 25 dB(A) continui con punte di 30 dB(A).
5. Gli interventi di miglioramento delle prestazioni acustiche degli edifici esistenti si configurano come interventi di manutenzione straordinaria, la cui realizzazione è subordinata alla trasmissione al SUE di apposita pratica edilizia (istanza, comunicazione, denuncia o segnalazione comunque denominata), cui deve essere allegata la documentazione indicata nella apposita modulistica predisposta dall'UTC e disponibile sul sito Internet del Comune.

TITOLO 4° - RISORSE IDRICHE

Art. 9 – Recupero delle acque meteoriche

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Il recupero delle acque meteoriche rientra nel tema della tutela delle risorse idriche.

Prescrizioni e direttive

2. I nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, con superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 30 mq, dovranno essere realizzati in modo tale da recuperare attraverso sistemi di captazione, filtro e accumulo, l'acqua meteorica proveniente dalle coperture per consentirne l'utilizzo per usi compatibili, con la contestuale realizzazione di una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque (rete duale).
3. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso gli spazi interni, di canali di gronda atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta. A titolo esemplificativo si riportano alcuni degli usi compatibili:
 - irrigazione aree verdi
 - pulizia delle aree pavimentate (cortili e passaggi)
 - usi tecnologici
 - usi tecnologici relativi a sistemi di climatizzazione attiva
 - alimentazione cassette di scarico dei w.c.
4. Il volume della vasca di accumulo sarà in funzione:
 - del volume di acqua captabile determinato dalla superficie di captazione e dal valore medio delle precipitazioni;
 - del fabbisogno idrico per l'uso a cui l'acqua recuperata è destinata;
 - del periodo di secca.
5. La vasca di accumulo deve essere dotata di un sistema di filtratura per l'acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato al sistema disperdente interno alla proprietà (o eventuale tombinatura comunale) per smaltire l'eventuale acqua in eccesso e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.
6. L'impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura "acqua non potabile" secondo la normativa vigente.

Art. 10 - Contenimento consumi idrici**Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici**

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Il tema della tutela delle risorse idriche è ...

Prescrizioni e direttive

2. I nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre i consumi di acqua potabile.
3. Dovranno essere perseguiti i seguenti obiettivi di risparmio, rispetto al dato stimato di 250 l/giorno/abitante:
 - Nuovi edifici:
 - residenziali/commerciali/produttivi riduzione del 30%
 - sportivi/terziario riduzione del 40%
 - Edifici esistenti:
 - residenziali/commerciali/produttivi riduzione del 20%
 - sportivi/terziario riduzione del 30%
4. A titolo esemplificativo si dovrà prevedere:
 - cassette w.c. a doppio pulsante, che prevedano la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri;
 - contabilizzazione individuale del consumo di acqua potabile;
 - miscelatori di flusso dell'acqua e dispositivi frangigetto e/o riduttori di flusso;
 - eventuali dispositivi di decalcificazione, in relazione alle condizioni di rete;
 - dispositivi di controllo a tempo applicati ai singoli elementi erogatori (edifici pubblici).
5. La misura si ritiene assolta qualora venga dimostrato, in sede progettuale, che le scelte progettuali di dotazione impiantistica possa permettere le % di riduzione di cui sopra.
6. Nei nuovi interventi edilizi e negli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione che riguardino il rifacimento degli impianti idrici, sono favorite tutte le soluzioni che permettano il trattamento e recupero completo del ciclo delle acque.

TITOLO 5° - FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI**Art. 11 – Integrazione delle fonti rinnovabili di energia****Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici**

- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” e s.m.i.
- D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”
- D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”

Oggetto, definizione

1. E' fatto obbligo nei nuovi edifici o negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti installare fonti rinnovabili per soddisfare i fabbisogni termici ed elettrici delle abitazioni.

Prescrizioni e direttive

2. Gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
 - a) il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
 - b) il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
 - c) il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e rilasciato dal 1° gennaio 2017.
3. Gli impianti elettrici devono essere installati da fonti rinnovabili proporzionalmente alla grandezza dell'edificio. La potenza da installare deve essere calcolata secondo la formula $P=1/K * S$, dove S e la superficie dell'edificio al livello del terreno, misurata in mq, e K e un coefficiente che assume i seguenti valori:
 - a) $K = 80$, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
 - b) $K = 65$, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
 - c) $K = 50$, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e presentata dal 1° gennaio 2017.

	RINNOVABILI TERMICHE: obbligo di soddisfacimento		RINNOVABILI ELETTRICHE: obbligo di soddisfacimento	
	Fabbisogno per l'acqua calda	Fabbisogno per l'acqua calda +riscaldamento+ raffrescamento	Potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili	
dal 1° giugno 2012	50%	20%	1 kW	per ogni unità abitativa, 5kW per gli edifici industriali da 100 mq
dal 1° gennaio 2014		35%	1,2 kW	per ogni unità abitativa, 5kW per gli edifici industriali da 100 mq in su
dal 1° gennaio 2017		50%	1,6 kW	

Art. 12 - Impianti solari termici e impianti fotovoltaici

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i.
- D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"
- D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"
- L.R. 9 marzo 2007, n. 4 "Linee guida in materia di edilizia sostenibile"
- D.G.R.V. 4 agosto 2009, n. 2499
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 6, comma 2, lettera d)

Oggetto, definizione

1. L'impianto solare termico è un impianto di produzione di energia termica per uso igienico-sanitario o per climatizzazione o per finalità produttive, mediante l'utilizzazione dell'energia solare.
2. L'impianto fotovoltaico è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori.

Prescrizioni e direttive

3. L'impianto solare termico e l'impianto fotovoltaico possono essere di tipo:
 - aderente: impianto posto sulla facciata o sulla copertura di un edificio con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma dell'edificio stesso se non per lo spessore del sistema captante e del sistema di accumulo dell'energia termica;
 - integrato: impianto i cui moduli sono architettonicamente inseriti, con sostituzione del materiale da costruzione, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.
4. Gli impianti fotovoltaici possono essere altresì di tipo non integrato o parzialmente integrato qualora i moduli fotovoltaici siano installati al suolo, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione, su tetti piani, su balaustre e parapetti, su frangisole e qualsiasi altra superficie sulla quale i moduli fotovoltaici non costituiscono rivestimento o copertura aderente alla superficie stessa.
5. Per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili a servizio di nuovi edifici, su edifici esistenti o su loro pertinenze, si applicano le procedure abilitative semplificate di cui alle norme vigenti, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'UTC e disponibile sul sito Internet del Comune.
6. L'installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici integrati architettonicamente o complanari alla copertura, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, di qualsiasi potenza, di superficie non superiore a quella della copertura, o che comunque non modifichino la sagoma dell'edificio, è subordinata alla trasmissione al SUE di una semplice comunicazione di inizio lavori.
7. E' fatto obbligo nei nuovi edifici o negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti installare fonti rinnovabili per soddisfare il fabbisogno di cui all'art. precedente.

Art. 13 - Biomassa**Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici**

- D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387
- D.G.R.V. 2 marzo 2010, n. 453
- D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"

Oggetto, definizione

1. Negli edifici esistenti, di nuova costruzione e in quelli soggetti a ristrutturazione, nel rispetto dei limiti riferiti all'efficienza energetica previsti dalla normativa vigente, in abbinamento agli impianti termici già presenti nell'edificio è ammessa l'installazione di impianti per la produzione di calore alimentati a biomasse (pellets, cippato, scarti di lavorazione di legno vergine, ecc.).
2. Per biomassa si intende la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

Prescrizioni e direttive

3. Per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili a servizio di nuovi edifici, su edifici esistenti o su loro pertinenze, si applicano le procedure abilitative semplificate di cui alle norme vigenti, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'UTC e disponibile sul sito Internet del Comune, rispettando i limiti di potenza indicati nell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 453 del 02/03/2010.

Art. 14 - Geotermia e micro-cogenerazione

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i.
- D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"
- D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99"
- D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"
- D.G.R.V. 18 giugno 2013 n. 985

Oggetto, definizione

1. Gli impianti geotermici utilizzano l'energia immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre per la produzione di energia elettrica, nonché di calore per usi industriali, agricoli o civili.
2. Negli edifici esistenti, di nuova costruzione e in quelli soggetti a ristrutturazione, nel rispetto dei limiti riferiti all'efficienza energetica previsti dalla normativa vigente, è possibile installare impianti finalizzati allo sfruttamento dell'energia geotermica del suolo mediante pompe di calore abbinata a sonde geotermiche, con funzione di scambiatore di calore, limitatamente ed in conformità alle disposizioni vigenti.

Prescrizioni e direttive

3. Sono piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle per le quali sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, ottenibili dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi;
 - b) ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kW termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla.
4. Sono altresì piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici.
5. Le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico mediante prelievi di acqua dal sottosuolo e da sorgenti ($T > 15 \text{ }^\circ\text{C}$) ai sensi del D.Lgs. 22/2010 sono concesse dalla Regione Veneto con le modalità previste dalle specifiche normative vigenti.
6. La realizzazione degli impianti connessi con le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico mediante prelievi di acqua dal sottosuolo e con le sonde geotermiche è comunque soggetta alle disposizioni derivanti dalle ulteriori normative (edilizie, ambientali, sicurezza, ecc.) applicabili in ogni specifica situazione.

Art. 15 - Pensiline e tettoie solari o fotovoltaiche**Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici**

- L.R. 8 luglio 2009, n. 14 e s.m.i.
- D.G.R. 4 agosto 2009, n. 2508 - Allegato A
- D.M. 6 agosto 2010
- D.G.R. 08 novembre 2011, n. 1782 - Allegato A

Oggetto, definizione

1. Non concorrono al computo del volume urbanistico le pensiline e le tettoie, finalizzate ad ospitare o sorreggere impianti solari termici e fotovoltaici, realizzate su edifici a destinazione residenziale esistenti alla data del 11/07/2009 (Art. 5, comma 1, lett. b) della L.R. 14/2009 e s.m.i.).

Prescrizioni e direttive

2. Entro i limiti previsti dall'Allegato A della D.G.R.V. n. 2508 del 4 agosto 2009, queste strutture sono installabili previa presentazione di Denuncia di Inizio Attività (DIA), fatto salvo l'eventuale benessere dell'assemblea condominiale nel caso di edifici plurifamiliari.
3. Le tettoie devono fare corpo unico con il fabbricato principale ed essere armonicamente composte con esso, sia nella forma che nei materiali. È comunque ammessa la costruzione di pensiline separate per motivi estetici o funzionali.
4. Su tali manufatti dovranno essere installati impianti solari termici con un limite massimo di 6 kW, o impianti fotovoltaici con un limite massimo di 6 kWp, ovvero di una combinazione dei precedenti con un massimo di 6 kW. La potenza massima è riferita ad ogni singola unità abitativa.
5. Pensiline e tettoie non possono avere altezza media, calcolata all'intradosso della copertura, maggiore di m 3,50 dal piano campagna ovvero m 2,50 dal piano pavimento sul quale vengono realizzate.
6. Eventuali serbatoi di impianti solari termici che non possano essere integrati nella copertura della pensilina o tettoia, non possono essere collocati sulla struttura e devono essere diversamente ricoverati.
7. La superficie di pensilina o tettoia non computabile ai fini del conteggio volumetrico corrisponde a quella impegnata dall'impianto.
8. La superficie massima non computabile volumetricamente non può essere maggiore di 10 mq per ogni kW e/o kWp dell'impianto, con un massimo di 60 mq.
9. Tali impianti dovranno rispettare le norme sulle distanze previste dal C.C.
10. Le pensiline solari e fotovoltaiche non sono ammesse nelle zone A e per gli edifici con grado di protezione A e B, dove gli impianti solari termici e fotovoltaici sono realizzabili solo se integrati nelle falde di copertura del fabbricato principale.
11. È fatta salva la necessità di ottenere l'autorizzazione paesaggistica nel caso di interventi in area tutelata dalla parte III del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42.
12. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Art., si rinvia alla normativa nazionale e regionale.

Art. 16 - Serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori**Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici**

- L.R. 30 luglio 1996, n. 21 e s.m.i.
- D.Lgs 30 maggio 2008, n. 115 e s.m.i.
- L.R. 8 luglio 2009, n. 14 e s.m.i.
- D.G.R. 8 novembre 2011, n. 1781 - Allegato A
- D.G.R. 8 novembre 2011, n. 1782 - Allegato A

Oggetto, definizione

1. Non concorrono al computo del volume urbanistico i sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo, muri collettori, muri di Trombe, captatori di copertura, ecc., atti allo sfruttamento passivo dell'energia solare, sempreché correlati con il calcolo di progetto degli impianti termomeccanici (Art. 5, comma 1, lett. a) della L.R. 14/2009 e s.m.i.).

Prescrizioni e direttive

2. Queste strutture sono installabili previa presentazione di Denuncia di Inizio Attività (DIA), fatto salvo l'eventuale benessere dell'assemblea condominiale nel caso di edifici plurifamiliari.
3. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Art., si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente.

Pareti ad accumulo e muri collettori

4. Oltre alle pareti ad accumulo e muri collettori, non sono considerati nei computi per la determinazione del volume e nei rapporti di copertura i tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali e i solai delle nuove costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme sul risparmio energetico e, indistintamente, di tutti gli edifici residenziali che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a centimetri trenta se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica, il guadagno energetico raggiunto (L.R. 21 del 30/07/1996 e s.m.i.).
5. Gli extra-spessori non concorrono alla determinazione delle distanze tra edifici dai confini e dalle strade e alla determinazione dell'altezza dei fabbricati fissate dalle normative locali, fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.

Serre solari o bioclimatiche

6. Ogni serra solare non deve determinare nuovi locali riscaldati o comunque atti a consentire la presenza continuativa di persone.
7. La specifica finalità del risparmio energetico deve essere certificata nella relazione tecnica, nella quale deve essere valutato il guadagno energetico, tenuto conto dell'irraggiamento solare, su tutta la stagione di riscaldamento, calcolandolo secondo quanto disposto dalla normativa UNI e come indicato nell'allegato A alla D.G.R.V. n. 1781 del 08/11/2011.
8. La struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l'ingombro della struttura di supporto. La serra solare deve essere apribile ed ombreggiante (cioè dotata di opportune schermature mobili o rimovibili) per evitare il surriscaldamento estivo. La superficie lorda della serra solare, in ogni caso, non potrà eccedere il 20% della S.L.P. dell'edificio o dell'unità immobiliare a servizio della quale viene realizzata. Le serre solari dovranno essere progettate in modo da integrarsi armonicamente nell'organismo edilizio.
9. La realizzazione di serre bioclimatiche non concorre alla determinazione delle distanze tra edifici, dai confini e dalle strade e alla determinazione dell'altezza dei fabbricati, fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale (Art. 3, comma 2 dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 1781 del 08/11/2011).
10. La realizzazione di serre bioclimatiche, se eseguita su edifici esistenti, deve salvaguardare gli elementi costitutivi e decorativi di pregio storico, artistico e architettonico, nonché gli allineamenti o le

conformazioni diverse, orizzontali, verticali, che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione, secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali.

11. Non possono derogare in ogni caso alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e alle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché alle norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento.
12. Queste strutture non sono ammesse nelle zone A e per gli edifici con grado di protezione A e B.
13. È fatta salva la necessità di ottenere l'autorizzazione paesaggistica nel caso di interventi in area tutelata dalla parte III del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42.
14. Ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica di costruzioni di natura particolare ed aventi pubblica utilità, quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, antenne, ecc., saranno valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali, detti impianti debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e collocarsi al di fuori degli spazi pubblici riservati alle attività collettive.

BOZZA